

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

326^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSO-
NE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

Variazioni nella composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);
«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del

traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

326^a SEDUTA (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 DICEMBRE 1989

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:

CASOLI (PSI), relatore	Pag. 4, 91
CORLEONE (Fed. Eur Ecol.)	17 e <i>passim</i>
SANESI (MSI-DN)	17, 67
* LONGO (PCI)	17
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	20
AZZARETTI (DC)	20 e <i>passim</i>
CONDORELLI (DC), relatore	21 e <i>passim</i>
MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa	23
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur Ecol.)	23 e <i>passim</i>
* MISSÉRVILLE (MSI-DN)	23 e <i>passim</i>
ZITO (PSI)	24, 68
ALBERICI (PCI)	24, 26
JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali	25 e <i>passim</i>
ONORATO (Sin Ind.)	30 e <i>passim</i>
CORRENTI (PCI)	38
TEDESCO TATÒ (PCI)	41
MANCINO (DC)	41
ROSATI (DC)	47 e <i>passim</i>

RANALLI (PCI)	Pag. 48, 61
* BOMPIANI (DC)	49 e <i>passim</i>
SIGNORELLI (MSI-DN)	50
ALBERTI (Sin. Ind.)	51, 64
CABRAS (DC)	71 e <i>passim</i>
FERRAGUTI (PCI)	61 e <i>passim</i>
GUALTIERI (PRI)	69
BATTELLO (PCI)	82, 96
MAZZOLA (DC)	82, 83
* ZUFFA (PCI)	84, 86

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione	97
Nuova assegnazione	97

GOVERNO

Ritiro di richieste di parere su documenti	98
--	----

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCE-
DERE IN GIUDIZIO**

Trasmissione	98
--------------------	----

N. B. – L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1º dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Giacometti, Leone, Maffioletti, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Pieralli, Rubner, Spitella, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Poli, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Cappuzzo, a Ginevra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Margheri è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, in sostituzione del senatore Consoli.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Riprendiamo l'esame degli articoli. Dobbiamo proseguire con gli articoli 21 e 22.

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo per ora l'accantonamento della discussione degli emendamenti all'articolo 21 e all'articolo 22.

All'articolo 22, in particolare, perchè vi è l'esigenza di un raccordo con il testo che è stato recentemente approvato alla Camera dei deputati in sede legislativa, disciplinante la stessa materia, per evitare eventuali antinomie.

Chiedo, altresì, l'accantonamento dell'articolo 21 che è motivato dall'esigenza, che i relatori ravvisano, di provvedere ad una eventuale elaborazione di un nuovo testo che tenga conto dello spirito dei numerosi emendamenti che a detto articolo sono stati presentati.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, gli articoli 21 e 22 sono accantonati.

Prima di passare all'esame del successivo articolo, invito il senatore segretario a dare lettura del parere sugli emendamenti espresso, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, dalla Commissione bilancio.

DELL'OSO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di competenza, gli emendamenti di iniziativa parlamentare dall'articolo 10 al 32, dichiara il proprio nulla osta sugli emendamenti 22.11 e 22.12, pur osservando su di essi che il ricavato delle confische andrebbe destinato alle finalità proprie del provvedimento.

Esprime poi parere contrario, in quanto implicanti maggiori oneri non coperti, sugli emendamenti 23.7, 23.0.2, 23.0.3, 25.1 e 25.23, mentre condiziona il proprio nulla osta all'emendamento 23.4, per la sola parte relativa al comma 7, ad una quantificazione degli oneri e ad un riferimento all'articolo 32 per finalità di copertura: *idem* per quanto concerne l'emendamento 23.16.

Nell'esprimere poi il proprio nulla osta agli emendamenti 26.1, 26.6, 26.7 e 28.0.1, pur osservando la inopportunità della individuazione di quote rigide di finanziamento dovendo il provvedimento solo individuare obiettivi, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sugli emendamenti 23.0.1, 25.3 (a proposito del quale osserva la sproporzione tra l'entità finanziaria dell'emendamento e quella complessiva del provvedimento), 25.31, 25.2, 25.27, 25.9, 32.2, 32.3 e 32.4.

All'interno di tali emendamenti, il parere su quelli nn. 23.0.1, 25.3, 32.2, 32.3 e 32.4 può diventare di segno positivo se si attiva contestualmente la voce di fondo globale negativa della legge finanziaria 1990 denominata «Aumento delle accise per superalcolici e tabacchi»: infatti, essendo quest'ultima voce collegata all'accantonamento «Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze» cui i predetti emendamenti fanno riferimento per la copertura, è necessario, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468 del 1978 e successive variazioni, almeno contestualmente attivare la corrispondente voce di fondo globale negativo».

Comunico all'Assemblea che il testo di questo parere è in distribuzione, poichè è necessario che per ogni emendamento i colleghi siano a conoscenza del parere della 5^a Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IX. – INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - (*Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione*). – 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrono nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

- a) della pedagogia preventiva;
- b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
- c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
- d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

7. Il personale docente comandato a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e presso i Provveditorati agli studi ed utilizzato nelle attività di prevenzione delle tossicodipendenze è inquadrato, a domanda, nei ruoli del Ministero stesso.

Art. 86. - (*Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media*). – 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsì a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1989. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 87. - (*Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori*). - 1. I provveditorati agli studi di intesa con i centri di accoglienza e di orientamento, gli enti locali e gli enti ausiliari istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole medie superiori. I centri si avvalgono, di norma, di personale dei servizi socio-sanitari, del volontariato e di giovani che svolgono il servizio sostitutivo e civile. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

2. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

3. Le iniziative di cui al comma 2 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

4. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Capo II. – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). – 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (*Azione di prevenzione e accertamenti sanitari*). – 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Art. 89-bis. - (*Stato di tossicodipendenza o di tossicofilia degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, raffirma e servizio permanente*). – 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva che vengono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti o tossicofili possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere

giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o raffirma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

Art. 89-ter. - (*Servizio militare alternativo*). - 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 89-ter. - (*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 89-quinquies. - (*Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria*). - 1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nel titolo IX della legge n. 685 del 1975 richiamato, premettere il seguente Capo:

«CAPO OI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

Art. 0.85 – 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo attua iniziative volte all'educazione alla salute e all'informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle patologie correlate e in particolare sull'AIDS.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate in base a direttive della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi che le definisce su proposta di un comitato di consulenza da essa nominato, e composto da sette membri scelti fra esperti di alta qualificazione nel campo della comunicazione e delle discipline sanitarie e psicosociali».

23.14

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO,
POLLICE

Sostituire l'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato, con il seguente:

«Art. 85. – (*Misure informativo-divulgative*). – 1. Nel campo delle misure informativo-divulgative, il consiglio direttivo determina i piani per una costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vari aspetti del problema della droga.

2. A tal fine l'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, utilizza la scuola di ogni ordine e grado in tutte le sue strutture e si serve dei mezzi di comunicazione di massa, della stampa quotidiana e periodica.

3. In base agli orientamenti disposti dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ciascun anno, per i docenti delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine o grado, anche parificate e riconosciute, sono indetti corsi obbligatori di informazione e aggiornamento sul problema della droga.

4. I corsi, suddivisi in due sessioni di almeno tre giorni ciascuna, hanno luogo all'inizio dell'anno scolastico, presso ogni istituto e fuori dell'orario scolastico.

5. Ciascun docente, nel primo dei corsi annuali, riceve il materiale didattico e gli orientamenti per la collaborazione richiesta. Nella seconda sessione i docenti presentano e dibattono le relazioni sulle esperienze direttamente vissute che sono tradotte in proposte da trasmettere tempestivamente all'Agenzia, a cura dei presidi e dei provveditori agli studi.

6. L'inadempienza all'obbligo comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dei provveditori agli studi e dei presidi responsabili, per gli istituti pubblici, e la sospensione dell'autorizzazione di esercizio per quelli privati e parificati, salvo le ulteriori sanzioni di legge di cui all'articolo 45.

7. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, promuove corsi di informazione per gli studenti contro il pericolo della droga e le tecniche di adescamento.

8. Detti corsi, almeno di un'ora per ogni singola classe, sono tenuti da esperti incaricati, d'intesa con il provveditore competente, dall'ufficio regionale dell'Agenzia, oppure da docenti particolarmente qualificati.

9. Gli oneri sono a carico dell'Agenzia.

10. L'Agenzia, d'intesa con gli organi preposti alla loro amministrazione, provvede che analoga attività informativa sia svolta con opportuna frequenza in altre collettività, specie giovanili, quali collegi, centri minorili, colonie marine e montane, oratori, case di rieducazione e simili».

23.7

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire la rubrica del Titolo IX con la seguente: «Titolo IX. – Informazione e prevenzione nelle scuole»;

Sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Capo I: Disposizioni relative al settore scolastico»;

Sostituire l'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:

«Art. 85. – (*Informazione e prevenzione nelle scuole*). – 1. I sovrintendenti scolastici regionali predispongono con il concorso delle necessarie consulenze tecniche il primo programma triennale di intervento preventivo nelle scuole di ogni ordine e grado da realizzare in collaborazione con le Regioni, assicurando la partecipazione dei Comuni, delle Unità Sanitarie Locali e dei Consigli di Circolo o di Istituto.

2. I programmi triennali successivi sono elaborati in coordinamento con le Regioni.

3. I programmi di cui al presente articolo, costituiscono la base degli interventi di carattere preventivo educativo da realizzarsi nelle scuole contro l'abuso di sostanze stupefacenti, l'alcoolismo ed in generale contro il fenomeno della dipendenza.

4. Il collegio dei docenti, entro l'inizio di ogni anno scolastico:

a) elabora, nella scuola elementare, i programmi annuali delle singole classi;

b) elabora, nella scuola secondaria, il progetto didattico da integrare nelle diverse discipline curricolari;

c) propone ai Consigli di Circolo e di Istituto le iniziative rivolte ai genitori e agli studenti delle scuole superiori per informare sulle attività di prevenzione nella scuola e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell'alcoolismo.

5. I Consigli di Circoli e di Istituto che predispongono, anche per iniziativa degli studenti e/o con l'ausilio delle associazioni che nel territorio si occupano delle tossicodipendenze, progetti mirati di intervento educativo e informativo, anche rivolti a individui e gruppi particolarmente esposti ai rischi di carattere culturale e sociale, possono ricevere i finanziamenti previsti dalle Regioni o da Enti Locali.

6. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce ogni anno agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), per l'aggiornamento degli insegnanti, un quinto della somma stanziata nel capitolo 1121 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. L'aggiornamento dovrà in particolare riguardare gli aspetti relazionali dell'attività educativa ed interessare anche gli insegnanti della scuola materna.

7. Nelle comunità terapeutiche e negli Istituti di pena possono essere organizzati da docenti appartenenti agli istituti scolastici della zona che si dichiarino disponibili corsi specifici per permettere agli studenti tossicodipendenti di proseguire le attività scolastiche. A seconda delle esigenze e delle richieste possono essere organizzati corsi delle centocinquanta ore, corsi di alfabetizzazione, corsi di cultura generale. I docenti dichiaratisi disponibili hanno diritto a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Dopo quattro anni di intervento i docenti maturano uno scatto anticipato.

8. Il sovrintendente scolastico regionale, con l'ausilio di una commissione appositamente nominata, valuta le domande del personale direttivo e docente interessato a prestare la propria opera presso i centri iscritti all'albo regionale o provinciale di cui all'articolo 93 della presente legge.

9. Il personale suddetto, in possesso, degli idonei requisiti professionali, è collocato fuori ruolo presso gli organismi indicati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

10. Le collocazioni fuori ruolo di cui al comma 9 sono disposte entro un limite numerico corrispondente ad un decimo del soprannumerario esistente nelle singole materie di insegnamento o nelle rispettive qualifiche professionali.

11. In attesa di contingenti numerici di personale soprannumerario da utilizzare nella collocazione fuori ruolo presso gli enti e i centri sopra indicati, le nomine del personale da impiegare in questi vengono effettuate sulla base di quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 20 maggio 1982, n. 270.».

2. Il primo programma triennale di cui al comma 1 dell'articolo 85 della legge n. 685 del 1975, come sostituito dal presente articolo, è predisposto entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

23.4

LONGO, CALLARI GALLI, ALBERICI, SALVATO,
ZUFFA, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, BOCHIC-
CHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «dall'alcoolismo, dal tabagismo».

23.8

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, sopprimere le parole da: «sulla base» fino alla fine del comma.

23.30

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE

All'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, sostituire le parole da: «composto da», sino alla fine del comma con le seguenti: «composto da undici membri, scelti fra esperti di alta qualificazione nel campo della prevenzione, con particolare riferimento alla loro competenza nelle discipline pedagogiche, psicologiche e medico-sanitarie».

23.15

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE

All'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:

«Il comitato, che può avvalersi della consulenza di altri esperti sentite altre amministrazioni pubbliche e istituire al proprio interno specifici gruppi di lavoro, nella formulazione dei programmi deve approfondire particolarmente le tematiche;».

23.16

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE

All'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 7.

23.2

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 86 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

23.5

CALLARI GALLI, ALBERICI, ZUFFA, SALVATO,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, LONGO

All'articolo 86 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 2.

23.17

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 86 della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 2 sostituire le parole da: «o, in relazione» fino a: «nei campi» con le seguenti: «costituito con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione,»; sostituire le parole: «Detti comitati sono composti» con le seguenti: «Detto comitato è composto».

23.18

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 86 della legge n. 685 del 1975, richiamato, sopprimere il comma 3.

23.20

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 87 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole medie superiori.

1-bis. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio».

23.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

All'articolo 87 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di norma», inserire le seguenti: «dei medici scolastici».

23.1

AZZARETTI

All'articolo 87 della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 4 sopprimere le parole: «che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari».

23.21

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Sostituire l'articolo 88 della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:

«Art. 88. - (Aggiornamento del personale sanitario militare). - 1. Il Ministero della difesa, sulla base degli orientamenti predisposti dall'Agenzia, annualmente istituisce corsi della durata di almeno quattro giorni, ripartiti in due sessioni, per l'aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali di sanità e di altro personale militare cui affidare l'incarico della azione divulgativa ai fini della prevenzione, del controllo dei casi di tossicodipendenza e dei presidi terapeutici da adottare.

2. I programmi dei corsi e le loro risultanze sono trasmessi all'Agenzia.

3. Il materiale didattico è predisposto dal Ministero delle difesa, d'intesa con l'Agenzia.

4. Ai militari di ogni ordine e grado di tutte le Forze armate, sulla base degli orientamenti predisposti dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono tenute apposite lezioni sui pericoli della droga, con frequenza adeguata agli impieghi di istituto dei reparti. Particolare frequenza devono avere le lezioni per gli scaglioni delle reclute.

5. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia, dispone che nei programmi delle scuole per ufficiali e sottufficiali, anche di complemento, di qualsiasi arma e specialità, siano previsti appositi corsi per preparare quanti assumono funzioni di comando al più adeguato intervento nei confronti di tossicodipendenti alle armi».

23.9

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLO, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 88 della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 2 dopo le parole: «sostanze stupefacenti e psicotrope» inserire le altre: «alcool e tabacco».

23.22

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Sopprimere l'articolo 89 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

23.10

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLO, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire l'articolo 89 della legge n. 685 del 1975 richiamato, con il seguente:

«Art. 89. - (Informazione sui luoghi di lavoro). - 1. D'intesa con l'Agenzia ed in base agli orientamenti da questa predisposti, nelle Amministrazioni dello Stato, negli enti statali, parastatali, negli enti locali ed in particolare nei consigli circoscrizionali, almeno due volte all'anno, durante le ore

lavorative, sono tenute conferenze informative sulla droga vista particolarmente sotto l'aspetto del rapporto tra figli e genitori.

2. Analogamente, d'intesa con la direzione dei complessi industriali e le organizzazioni sindacali, l'Agenzia predispone specifici programmi di divulgazione da svolgersi nelle singole imprese, stabilimenti ed uffici».

23.11

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLO, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 89 della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «o tossicofilia».

23.19

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLINE

Sopprimere l'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato.

23.12

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLO, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sopprimere l'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato.

23.23

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLINE

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 8.

23.6

BATTELLO, SALVATO, RANALLI, MERIGGI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «o tossicofili».

23.24

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLINE

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, sopprimere il comma 2.

23.25

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLINE

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 3 sostituire le parole: «previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari» con le seguenti: «previa presentazione di certificazione rilasciata dai suddetti centri civili».

23.26

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

23.27

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, sopprimere il comma 7.

23.28

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Sopprimere l'articolo 89-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato.

23.13

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI,
PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLO,
SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sopprimere l'articolo 89-ter della legge n. 685 del 1975, richiamato.

23.29

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Diamo per illustrati gli emendamenti 23.14, 23.30, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.20, 23.21, 23.22, 23.19, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29 e 23.30.

SANESI. L'emendamento 23.7 è precluso perchè tratta il problema dell'agenzia su cui c'è già stata una votazione negativa.

Gli altri nostri emendamenti si illustrano da sè.

* LONGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 23.4 è completamente sostitutivo della nuova stesura dell'articolo 85 della legge n. 685 del 1975 proposta nel testo licenziato dalle Commissioni. Tale emendamento si accompagna ad un altro emendamento presentato dal nostro Gruppo che propone la soppressione del nuovo testo dell'articolo 86, sempre contenuto in questo articolo del disegno di legge.

Le ragioni del nostro emendamento stanno nel giudizio che noi diamo del testo proposto dalle Commissioni, peraltro pressochè identico a quello inizialmente proposto dal Governo. Tale testo ha infatti il grave difetto di proporre, al fine di garantire un'iniziativa educativa e informativa, un meccanismo verticistico, tutto dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, e sorretto da un pletorico e non credibile comitato tecnico-scientifico. Già con un emendamento all'articolo 1 proponevamo che tutte le attività rivolte ad animare un'azione informativa sulla pericolosità delle dipendenze facessero capo alla Presidenza del Consiglio perchè ci pare del tutto improprio che questo compito sia affidato al Ministero della pubblica istruzione, sia pure con l'ausilio di questo enorme comitato tecnico-scientifico.

In sostanza il modello ipotizzato ci pare farraginoso ed accompagna ad altisonanti compiti e obiettivi pedagogico-educativi una strumentazione di dubbia funzionalità ed efficacia. Anche in questo caso siamo di fronte al problema, che peraltro abbiamo denunciato anche per molti altri aspetti della legge, per cui a proclami a captare una sensibilità e anche un allarme presenti nell'opinione pubblica poi si accompagna l'indicazione di strumenti del tutto inidonei ed inefficaci a raggiungere obiettivi realmente significativi. Il testo dell'articolo 23 contiene, per lo più, una serie di affermazioni contraddittorie, per cui da una parte si afferma l'introduzione di attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dalle tossicodipendenze, nell'ambito delle discipline curriculari – questo stabilisce il testo – e dall'altra si fa dipendere questo processo dall'approvazione di programmi annuali. Ebbene, questa annualità dei programmi sembra preludere non ad attività curricolari ma straordinarie e discrezionali ed è del tutto probabile, anzi ci pare sicuro, conoscendo i meccanismi di funzionamento dello stesso Ministero della pubblica istruzione e più in generale della scuola italiana, che questo confuso insieme di propositi sia destinato a ridursi o a meri suggerimenti di tipo didattico, trasmessi forse con il tradizionale strumento della circolare ministeriale, o ad una pura affermazione di buona volontà.

Si tratterebbe – questo è il giudizio che diamo noi in proposito – di uno schema operativo privo di qualsiasi influenza sulla vita concreta della scuola e mi sembra che al riguardo vi siano anche precedenti eloquenti, quali, ad esempio, l'esperienza derivante dalla circolare ministeriale sui diritti umani. Pertanto, noi insistiamo perchè si valuti un altro modello – quello contenuto nel nostro emendamento – che non metta il funzionamento delle attività educative ed informative in capo al Ministero della pubblica istruzione e che non faccia dipendere dall'attività ministeriale ogni attività di programmazione della iniziativa culturale ed informativa, ma che viceversa faccia capo ad una iniziativa che si esercita più diffusamente su base regionale.

Il testo alternativo che noi proponiamo dell'articolo 85 si fonda dunque su un'ottica diversa, che ha come obiettivo l'efficacia completa di questa attività informativa, educativa e preventiva, che quindi non viene solo proclamata, ma messa in grado effettivamente di produrre un qualche risultato. Il modello da noi proposto si radica nella dimensione regionale e fonda su tale dimensione l'attuabilità stessa del lavoro di educazione e di prevenzione. Sono le soprintendenze scolastiche regionali che predispongono – secondo la nostra proposta – i programmi triennali; in seguito, quando il meccanismo andrà a regime, si propone che questo avvenga in coordinamento con le regioni, che quindi vengono coinvolte in questa stessa attività.

Inoltre, noi ipotizziamo che le sovrintendenze regionali si avvalgano, nel predisporre i programmi regionali per la scuola dell'obbligo, di consulenze e non di comitati plenari, che rischiano di essere - e di fatto quasi sempre sono - di tipo inerziale per cui, invece di aiutare e sostenere un'iniziativa, in realtà la rallentano e la bloccano. È previsto, inoltre, un ruolo attivo dei collegi dei docenti, in un'ottica che tende a fare degli operatori scolastici i protagonisti e non i meri attuatori degli indirizzi relativi a questo campo e si ipotizza, da parte dei consigli di circolo e di istituto, la predisposizione di progetti di intervento educativo rivolti ad individui e a gruppi particolarmente a rischio.

Mi soffermo brevemente su questa questione, che mi pare di grande rilevanza e che attiene proprio alla volontà di non fare proclami, come troppe volte si fa a proposito di questa legge, ma di ottenere risultati concreti. La questione dei gruppi particolarmente a rischio è un problema di grande interesse; dall'esperienza italiana ed europea emerge, infatti, con grande evidenza, che la percentuale dei tossicodipendenti e anche solo di assuntori di stupefacenti nella fase iniziale è particolarmente elevata tra i ragazzi e le ragazze che non terminano gli studi dell'obbligo, che li abbandonano. Si tratta di un differenziale impressionante rispetto alla totalità dei giovani, che dimostra come sul radicamento delle tossicodipendenze giochi anche una specifica responsabilità di quel basso tasso di produttività del nostro sistema scolastico ed un rigidità di abitudini pedagogiche che non consentono una adeguata personalizzazione del rapporto tra docenti e studenti. Quindi la possibilità di azioni educative che potenzino l'efficacia e la produttività scolastica riducendo i processi di emarginazione e di espulsione deve essere considerata a pieno titolo altrettanto indispensabile ed efficace ai fini della lotta alle tossicodipendenze e per interventi preventivi di altra natura.

Di questo insieme di problemi fa parte anche la previsione di organizzazione di corsi scolastici veri e propri negli istituti di pena e nelle comunità terapeutiche dove vi sono appunto tossicodipendenti.

Infine, il testo proposto dal nostro emendamento insiste in modo più dettagliato sui meccanismi di aggiornamento educativo del personale insegnante e sottolinea che questo aggiornamento dovrebbe porre particolare attenzione agli aspetti relazionali delle attività educative: è un altro punto che in qualche modo si ricollega a questa necessità di una personalizzazione del rapporto docente-studente che può aiutare molto a risolvere almeno alcuni aspetti che si collegano all'entrata di giovani nel mondo della tossicodipendenza. Tenendo conto di una esperienza già compiuta che ha misurato come quel poco che finora si è fatto di aggiornamento è stato prodotto innanzi tutto dagli IRRSAE, il nostro emendamento propone che vi sia un vincolo preciso per il Ministero della pubblica istruzione, quello di destinare un quinto della somma stanziata al capitolo 1121 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, che recita nel suo titolo «Spese per la formazione del personale insegnante», agli IRRSAE in modo tale che non vi sia solo un'indicazione generica per l'impegno di aggiornamento del personale insegnante, ma si indichi almeno in parte uno stanziamento qualificato deputato ad ottenere questo risultato.

Mi sembra che questo emendamento, almeno per quanto riguarda la questione del ruolo della scuola in questo campo punti a questo obiettivo e a far uscire il problema dal campo delle mere enunciazioni per renderlo un po' più radicato nella realtà. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

Signor Presidente, infine aggiungo che l'emendamento 23.5 che sopprime l'articolo 86 della legge n. 685 del 1985 si può ritenere illustrato perchè in realtà, essendo soppressivo del predetto articolo, le questioni che in esso sono trattate sono assorbite dal nostro precedente emendamento.

PRESIDENTE. È chiaro, ma la cosa andava precisata dai presentatori dell'emendamento 23.5.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 23.2 e 23.3 ritengo che si illustrino da sè.

AZZARETTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 23.1.

SALVATO. Signor Presidente, vorrei brevemente spiegare le ragioni di questa nostra proposta di soppressione, contenuta nell'emendamento 23.6, di alcuni commi dell'articolo che disciplina la rivedibilità per gli iscritti e arruolati di leva riconosciuti tossicodipendenti o tossicofili. Abbiamo discusso a lungo in Commissione e un ampio dibattito si è sviluppato anche nel paese in relazione a queste norme, e giustamente, a mio avviso, sono state espresse preoccupazioni, di cui ritengo dobbiamo tenere conto perchè in larga parte possono essere fondate.

La ragione di queste preoccupazioni è che quanto previsto in queste norme, che pure si pongono un obiettivo giusto, cioè quello di tentare anzitutto il recupero del giovane tossicodipendente attraverso l'avvio ai servizi, possa invece diventare - come è stato rilevato anche da larga parte del mondo cattolico - un incentivo alla tossicodipendenza pur di evitare il servizio di leva.

L'ambiguità che desta preoccupazione, a nostro avviso, è contenuta soprattutto nel primo comma, ed è un'ambiguità anche rispetto alle categorie perchè riteniamo che una cosa sia la tossicodipendenza e altra cosa la tossicofilia, anzi, su questo, in Commissione, più volte abbiamo chiesto spiegazioni, ma non si è stati in grado di dare un giudizio che potesse rassicurarci. La nostra preoccupazione deriva anche dalla discrezionalità con cui si può giudicare e ammettere o meno la rivedibilità.

A noi sembra che invece l'obiettivo di tentare la strada del recupero sia già garantito negli altri commi di questo stesso articolo, in particolare in quel comma che prevede che chi è già arruolato ed è riconosciuto tossicodipendente venga avviato ai servizi dove può avere una possibilità di recupero. Riteniamo che queste norme possano essere sufficienti.

Anche per quanto riguarda l'ultimo comma di questo articolo, sul quale forse sarebbe necessaria una discussione più approfondita, vi è una visione di questa realtà come un mondo del tutto separato; le attività di autorità giudiziaria vengono affidate ai soli comandanti di corpo, e questo ci preoccupa perchè, per quanto riguarda la possibilità di recupero, impedire qualsiasi contatto con la società civile ci sembra che non sia assolutamente idoneo allo scopo che invece tutti noi ci prefiggiamo.

Quindi, ci auguriamo che su questo si svolga un dibattito in Aula, anche per fugare le nostre preoccupazioni, qualora fossero infondate; se invece non lo sono, credo che possiamo tranquillamente sopprimere quei commi pensando di aver garantito il ragazzo tossicodipendente rispetto alla rivedibilità con gli altri commi successivi, e soprattutto mandando almeno in

questo articolo un messaggio non ambiguo, visto che sappiamo qual è poi la realtà quotidiana, per cui, a mio avviso, sarebbe una sciagura se venisse approvata una norma di legge che potrebbe costituire in un certo senso un incentivo alla tossicodipendenza pur di evitare il servizio militare.

D'altra parte gli esperti ci hanno detto in Commissione che soprattutto per quanto riguarda sostanze come la canapa indiana o altre non è neanche possibile capire bene se vi è realmente tossicodipendenza oppure no, qual è il grado: vi sono una serie di questioni che lasciano grandi margini di incertezza e di discrezionalità.

Vorremmo pertanto che questa norma fosse quanto più possibile chiara e trasparente. Sappiamo infatti che la droga circola in abbondanza nelle caserme; quindi, è bene togliere dalle caserme il ragazzo tossicodipendente ed avviarlo al servizio, ma altre norme non ci convincono affatto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 23.14 il parere è negativo non già perchè esso non sia importante ma perchè gran parte della materia trattata nell'emendamento è già stata recepita: ad esempio, per quanto riguarda il primo comma, già sono stati previsti 5 miliardi per questo tipo di propaganda. Poi, per quanto riguarda il comma 2, è già stato approvato un ordine del giorno del Movimento sociale italiano e, sempre per il comma 2, bisogna dire che la materia è trattata anche dall'articolo 7 della Convenzione tra lo Stato e la RAI e dal disegno di legge presentato dall'onorevole Mammì sulle convenzioni radiotelevisive.

L'emendamento 23.7 è precluso.

Con l'emendamento 23.4 è ridisciplinata tutta la materia che riguarda l'informazione e la prevenzione nelle scuole, però già esistono articoli del disegno di legge che disciplinano questa complessa materia e quindi preferiremmo rimandare la discussione al momento opportuno; per questi motivi il parere è contrario.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 23.8 e sull'emendamento 23.30 con il quale in pratica si tende a sopprimere il comitato tecnico scientifico presso il Ministero della pubblica istruzione.

Anche sull'emendamento 23.15 il parere è contrario in quanto si tende a variare la composizione del comitato tecnico-scientifico che passerebbe da 25 a 11 membri con l'esclusione dei rappresentanti delle amministrazioni statali.

Il parere è contrario per l'emendamento 23.16.

Parere favorevole viene espresso per l'emendamento 23.2 del Governo.

Parere contrario per l'emendamento 23.5.

Parere contrario anche per l'emendamento 23.17, tendente a sopprimere il comitato tecnico provinciale.

Parere contrario per l'emendamento 23.18 che prevede la soppressione dei comitati distrettuali o interdistrettuali.

Parere contrario per l'emendamento 23.20 tendente a sopprimere la partecipazione ai comitati dell'associazione dei genitori o degli studenti.

Siamo favorevoli all'emendamento 23.3 presentato dal Governo e siamo altresì favorevoli all'emendamento 23.1.

Parere contrario per l'emendamento 23.21. L'emendamento 23.9 è precluso.

Esprimo parere favorevole per l'emendamento 23.22, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori. Parere contrario per l'emendamento 23.10.

L'emendamento 23.11 è precluso.

L'emendamento 23.19 tratta una questione non ben definita, cioè la differenza tra il termine «tossicodipendente» e il termine «tossicofilo». Perchè rimanga agli atti, vorrei dire che sia il termine «tossicofilo» che quello di «consumatore occasionale» sono equivoci perchè nella loro stretta accezione vorrebbero indicare che vi è ogni tanto un assaggio di droga; in realtà questi pluriassaggi, a meno che non si tratti davvero di un'unica volta, preludono, se non di fatto, a un consumo abituale. Si potrebbe altresì intendere il consumo occasionale come un consumo relativamente controllato, quale di fatto si può avere all'inizio dell'assunzione di droga (la cosiddetta luna di miele) oppure alla fine, dopo anni di consumo selvaggio (il cosiddetto *maturing out*).

Si potrebbe accettare il termine «tossicofilia», intendendo con esso il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, indipendentemente dal fatto che diano o meno dipendenza.

PRESIDENTE. Lei propone una modifica all'emendamento? Non si può allegare una interpretazione a un emendamento.

CONDORELLI, *relatore*. Ho voluto dare questa interpretazione perchè rimanga agli atti; sono comunque contrario all'emendamento.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 23.12 e 23.23. Circa l'emendamento 23.6, esprimo parere contrario; infatti con la sua approvazione resterebbe soltanto il comma 4 dell'articolo e d'altronde non mi pare che vi siano i pericoli paventati dalla senatrice Salvato. Mi sembra assurdo che una persona, per evitare il servizio militare, decida di diventare tossicofilo o tossicodipendente, dato che la contropartita è assai grave (il soggetto verrebbe classificato come tossicodipendente, verrebbe tenuto sotto controllo per tre anni e comunque avviato ad un trattamento di riabilitazione). Inoltre chi decide di diventare tossicodipendente per evitare il servizio militare dimostra di essere un soggetto che, da un punto di vista psichiatrico, va studiato e quindi non in condizioni di poter svolgere il servizio di leva. Colgo anzi l'occasione per sottolineare la necessità di vietare assolutamente che durante il servizio militare si faccia uso di droghe anche leggere; questi soggetti devono avere uno stato di guardia molto vigile, in quanto spesso utilizzano delle armi e si espongono a rischi personali (si pensi alle guardie notturne o ai servizi notturni sulle navi). Quindi nel modo più assoluto bisogna evitare che questi soggetti facciano uso, anche sporadico, di droghe dal momento che si esporrebbero essi stessi a dei rischi.

Per quanto concerne l'emendamento 23.24, già ho esposto in precedenza i motivi della mia contrarietà.

Circa l'emendamento 23.25 sono contrario perchè si sopprime la possibilità di segnalare alle USL i soggetti per facilitarne il recupero. Sono anche contrario agli emendamenti 23.26 e 23.27; anche con quest'ultimo si abolisce la segnalazione alle USL ai fini del recupero. Esprimo parere contrario all'emendamento 23.28 ed anche sugli emendamenti 23.13 e 23.29 perchè aboliscono i collegamenti tra strutture sanitarie, civili e militari.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere del Governo su tutti gli emendamenti in esame coincide con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.14.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho udito le dichiarazioni del relatore, ma con questo emendamento noi proponiamo organicamente iniziative del servizio pubblico radiotelevisivo per la campagna di informazione sulle droghe. Il relatore afferma che qua e là, per alcune parti, il contenuto di questo emendamento è già recepito. Per altre parti invece il relatore stesso ha detto che si tratta di materia oggetto di un ordine del giorno che è stato accolto: si tratta di materia oggetto di discussione nell'ambito di un disegno di legge che è ben lungi dall'essere approvato. Ritengo che una vera e seria proposta antidroga sia quella di affidare serie, effettive, programmate e organiche iniziative al servizio pubblico di informazione, perché soltanto creando, se mi si consente il termine, delle «mode», degli atteggiamenti in un senso o nell'altro nella pubblica opinione si combatte o non si combatte la droga. Pertanto credo che sia importante dare indicazioni organiche, prevedere organicamente i compiti, i diritti e i doveri del servizio pubblico radiotelevisivo; prevedere un organo adeguato, come qui noi prevediamo, per dare indirizzi al servizio pubblico radiotelevisivo in ordine alle campagne di informazione sulla droga. Perciò riteniamo di dover mantenere questo emendamento e di sollecitare un voto favorevole.

MISSEVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSEVILLE. Signor Presidente, il problema delle informazioni mi pare sia stato sostanzialmente recepito in un ordine del giorno nel quale abbiamo trasformato un emendamento. Da parte del Governo vi è stato l'impegno, che non è solo formale, non soltanto a promuovere delle campagne di stampa e di informazione, ma anche ad ottenere dai *mass media* una quota riservata e gratuita in favore della campagna di stampa per l'informazione sulla tossicodipendenza. D'altra parte, noi ci siamo accontentati che l'emendamento fosse trasformato in un ordine del giorno, perché, dal punto di vista tecnico, questa impostazione coinvolgeva implicazioni veramente fuori dall'ordinario.

Mi sembra quindi che l'impegno del Governo possa ragionevolmente indirizzarci nel senso di credere, per quanto è possibile, alla buona fede, alla buona volontà ed alla serietà di un Governo che, dal punto di vista concettuale, si è impegnato in questa direzione.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, si asterrà quindi dalla votazione su questo emendamento poiché già esiste un impegno. Non ci

sentiamo di votare contro tale emendamento in quanto l'iniziativa è sostanzialmente partita da noi; non ci sentiamo, tuttavia, di votare a favore poichè già esiste un impegno del Governo. A questo punto ritengo che forse i colleghi che hanno presentato l'emendamento potrebbero ritirarlo evitandoci questa *impasse* procedurale in cui ci troviamo.

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, sarei favorevole all'accoglimento di questo emendamento. Ho sentito dal relatore che nel testo del provvedimento vi era, anche se non sono riuscito a trovarlo, un riferimento all'attività della RAI.

Tuttavia a me sembra sia utile avere una disciplina dell'attività del servizio pubblico in riferimento alle tossicodipendenze, all'alcolismo e via dicendo, così organica come quella prevista in questo emendamento. Francamente non trovo alcuna ragione per respingerlo e anzi vorrei sapere se i relatori – soprattutto il senatore Condorelli – possono tornare sul parere che hanno espresso.

Mi auguro che sia così; in ogni caso, anche se così non fosse, darò voto favorevole all'emendamento.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Corleone, in quanto riteniamo sia utile ed anche perchè condividiamo le considerazioni testè svolte dal collega Zito. C'è la necessità di una programmazione organica e mirata su una materia così delicata.

Oggi nella RAI questo non avviene. Se mi consentite, vorrei rivolgere anche una sollecitazione attenta alla maggioranza che su questo punto potrebbe forse correggere l'immagine negativa che si è data ieri sera quando quest'Aula non ha votato l'emendamento contro la pubblicità sui superalcolici, il che sicuramente rappresenta un fatto fortemente diseducativo per le giovani generazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, il senatore Zito le ha fatto una richiesta. La sua opinione è mutata o mantiene il parere già espresso?

CONDORELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sentire anche il parere del Governo in merito. Ripeto che sui principi sono favorevolissimo, tuttavia il motivo alla base del parere espresso è soprattutto di ordine tecnico, giacchè mi sembra che questa materia sia già abbondantemente trattata nel corpo di questa legge ed anche in statuti e in altri provvedimenti che stanno per essere emanati dal Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere al riguardo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* Signor Presidente, anzitutto mi scuso con i colleghi; non ero presente prima perchè impegnata nella Commissione bilancio che ha terminato poco fa i suoi lavori.

Vorrei pregare il senatore Corleone di riflettere ancora un momento sull'emendamento e rivolgo tale richiesta anche al senatore Zito, condividendo il parere negativo già espresso dal Governo e dal senatore Condorelli. Vorrei spiegarne i motivi. Che il servizio pubblico radiotelevisivo si impegni per campagne di informazione sui danni derivanti dalle dipendenze non v'è dubbio che rappresenta un fatto estremamente positivo. Tuttavia noi abbiamo affrontato in questa Aula, nel corso della discussione su questo disegno di legge, tale problema già due volte: una prima volta, mi sembra, con l'articolo 4, di iniziativa del Gruppo comunista, abbiamo stanziato una somma di cinque miliardi proprio per campagne di questo genere; il Governo ha poi accettato l'ordine del giorno presentato dal senatore Misserville che, tra l'altro, impegna nuovamente il servizio pubblico radiotelevisivo a portare avanti delle campagne anche gratuitamente. E di nuovo vorrei ricordare all'Assemblea che questa materia è regolata anche dall'articolo 7 della convenzione tra lo Stato e la RAI, siglata l'anno scorso e quindi in vigore, che impegna la radiotelevisione a riservare gratuitamente degli spazi pubblicitari anche nel *peak-time*, cioè nelle fasce di alto ascolto, a campagne di rilevanza sociale. Siccome questo meccanismo deve essere attivato dalla Presidenza del Consiglio, la stessa si propone di individuare, come prima campagna di rilevanza sociale, proprio la lotta alle dipendenze.

Quindi, l'approvazione dell'emendamento 23.14 sarebbe un'ulteriore previsione normativa in una materia che, a mio avviso, risulta già regolata.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, ascoltate le dichiarazioni del Governo, intende mantenere il suo emendamento?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, noi manteniamo questo emendamento e vorrei spiegarne le ragioni. L'emendamento 23.14 prevede un'iniziativa più ampia di quella cui si riferiva ora il Ministro, che ha parlato di campagne pubblicitarie gratuite, mentre noi proponiamo un'attività organica della RAI nell'ambito della sua programmazione ordinaria sulla base delle direttive e dei suggerimenti della Commissione, composta come noi abbiamo indicato.

È vero che è stato approvato un ordine del giorno, ma tutti i colleghi sanno che ben diverso è il peso di un ordine del giorno rispetto a quello di una precisa previsione legislativa. Quindi, non avendo udito argomenti nella sostanza contrari ed essendoci invece consenso sul fatto che la creazione di atteggiamenti nell'opinione pubblica, organicamente e non con singole iniziative pubblicitarie, sia forse l'aspetto più importante e più utile alla prevenzione – forse l'unico – tra tutte le misure previste in questa legge, riteniamo di dover mantenere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.14, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Vista l'incertezza sul pronunciamento dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 114, primo comma, del Regolamento, dispongo che tale votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.4.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, il senatore Longo ha illustrato già le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento. Noi, però, non abbiamo ben capito qual era la proposta avanzata dal sottosegretario Castiglione, allorchè suggeriva di unificare eventualmente la discussione con un altro emendamento. Io credo che si tratti dell'emendamento 23.3, presentato dal Governo, però questo chiarimento sarebbe stato utile per poter poi valutare se era opportuno o meno fare questa unificazione.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, si tratta di questo.

ALBERICI. Ebbene, noi non abbiamo alcuna difficoltà a discutere insieme le due questioni, anche perchè consideriamo che la proposta contenuta nell'emendamento che dovremo esaminare è una proposta che noi stessi avevamo elaborato e su cui abbiamo lavorato in Commissione. Però, avendo già avuto una prima valutazione dell'orientamento del relatore e del Governo in merito al nostro emendamento, mi domando se essa possa essere eventualmente modificata a seguito della discussione congiunta. Se così fosse, noi saremmo disponibili a discutere congiuntamente i due emendamenti, ma, qualora essa non venisse modificata, riterrei più opportuno fare una dichiarazione di voto sull'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, proceda pure con la sua dichiarazione di voto.

ALBERICI. Mi dispiace, pensavo che si potesse giungere ad un accordo. Io vorrei, dunque, richiamare, a proposito dell'emendamento da noi presentato, alcune considerazioni che in questo dibattito sono state fatte più volte e ricordare che mi pare vi sia un unanime consenso sul fatto che la informazione e la cultura siano oggi un elemento fondamentale per la autonomia degli individui e delle persone. Proprio per questa ragione, quindi, il diritto alla conoscenza, al sapere e alla informazione diventa sempre più un diritto di cittadinanza, che si intreccia con la possibilità di vita, di futuro e di realizzazione degli individui.

Questo è anche il motivo per cui nei confronti della scuola incalzano molte domande, molte esigenze e bisogni nuovi. Ricordo che fin dal 1973 il

Ministero della pubblica istruzione aveva ricevuto l'incarico e la competenza di portare avanti una battaglia – perchè credo che così si debba chiamare – culturale e di informazione sulle questioni relative alla prevenzione, in ordine al tema delle tossicodipendenze e dell'assunzione di droghe. Ebbene, se noi dovessimo esprimere una valutazione attenta, anche se difficile, in quanto è estremamente complesso avere il quadro esatto della documentazione anche a livello ministeriale, credo che potremmo dire, senza timore di essere smentiti – e questa è stata anche la valutazione fatta in Commissione istruzione durante la discussione su questi temi – che nessun programma organico, articolato e serio, come la gravità della situazione impone, è stato approntato. Si è trattato sempre di iniziative sporadiche, molto spesso affidate alla buona volontà di coloro che le proponevano, ma senza alcuna seria politica mirata a tal fine.

Devo dire che proprio per queste ragioni, a questo punto del dibattito, affronto con una certa sofferenza, con un certo disagio il tema della funzione della scuola nella prevenzione perchè non posso non sottolineare e non richiamare l'attenzione dei colleghi dell'Assemblea sul fatto che, poichè in questi giorni l'indirizzo e le scelte concretamente operate dalla maggioranza sono state fondamentalmente concentrate su una valorizzazione e una opzione per la logica della punibilità e sono state sostanzialmente caratterizzate da un processo di omologazione delle persone ed in particolare dei giovani, tra coloro per esempio che per una volta possono per curiosità prendere uno spinello e coloro che invece sono ormai nel vortice tremendo della tossicodipendenza e del rischio della vita, queste due caratteristiche, queste due scelte rendono difficile parlare di una funzione seria della scuola nell'opera di prevenzione perchè la prevenzione richiede fiducia, richiede comunicazione, richiede un rapporto di fiducia e di comunicazione fra i giovani e le istituzioni, fortemente compromesso da una logica di questo genere.

Non si può non capire, per esempio, o non ricordare come in tutto il dibattito educativo e non svoltosi negli anni più recenti (ma io penso, ad esempio, alla tradizione cattolica di Don Bosco, alla tradizione di Don Milani) la questione della non stigmatizzazione dei comportamenti dei diversi sia stata uno degli obiettivi fondamentali della pedagogia cattolica, uno degli elementi che ha caratterizzato tutta una serie di elaborazioni e di esperienze educative che qui vengono sostanzialmente contraddette. Stigmatizzare un giovane, dare lo stigma, molte volte è una cosa semplicissima, ma è una cosa tremenda; per esempio, come non pensare alla situazione di tanti ragazzi e anche di ragazzini, di giovanissimi, nella fase più a rischio, 14-15 anni, che magari hanno avuto sporadica occasione o per desiderio di mostrarsi adulti, o per voglia di trasgressione, o per una debolezza anche psicologica personale, di fumare o comunque di fare un'esperienza con quelle che noi definiamo droghe leggere, di «farsi lo spinello» come dicono i ragazzi? Come non pensare cosa questo può significare nel momento in cui non si distingue fra questo tipo di esperienza ed il vortice tremendo dell'eroina, della cocaina, del *crack*, che porta alla dissoluzione della personalità e alla morte? Come non pensare a questo bambino di 15 anni che ha già una colpa, che ha già trasgredito e che per questo, qualsiasi cosa farà, sarà sempre nel solco della trasgressione e della colpa? Questo vuol dire non aiutare un processo, ma vuol dire favorire un ulteriore aggravamento della situazione.

Ebbene, io credo che, nonostante le difficoltà di affrontare seriamente il problema della prevenzione e dell'iniziativa della scuola in questo clima e con questo tipo di impostazione, sia giusto fare tutti gli sforzi per cercare anche con questa legge di dare un contributo positivo in questa direzione, cercando di distinguere i due aspetti, perché la scuola si rivolge a tutti i ragazzi e potrebbe veramente svolgere una funzione seria. Una prima funzione è quella che io chiamo di prevenzione nel senso cioè di parlare e di lavorare per tutti i ragazzi cercando di dare e di ricostruire per loro un orizzonte di valori, un senso della vita, un rapporto tra la loro esperienza e quella della realtà, del mondo, della società in cui vivono. Questa è una funzione costitutiva dell'istituzione scuola stessa, non è un problema di prevenzione specifica nei confronti delle tossicodipendenze o della dipendenza, quale essa sia; è la funzione di una scuola che vuole dare ai giovani un senso della loro vita e della loro realtà. Certo non basta la scuola, ma la scuola è la sede dove tutti i giovani passano, è un luogo dove ci sono competenze, professionalità e questo è un compito a cui una società seria e giustamente motivata per il futuro dei giovani non può non rispondere.

La seconda questione che, a mio avviso, la scuola dovrebbe affrontare è quella dell'emergenza perché la scuola è la sede in cui stanno le giovani generazioni ed è un luogo fortemente esposto al rischio e anche ambito dal mercato. Non dimentichiamo quanto abbiamo detto in molte occasioni in quest'Aula; non dimentichiamo che, nella realtà della frequentazione amicale molto spesso scolastica, si può creare una condizione più favorevole; non dimentichiamo che vi possono essere situazioni a rischio che devono richiedere un intervento specifico.

Quindi, la nostra proposta riguardava il compito istituzionale della scuola, nel senso di ridare motivazioni alle giovani generazioni e a questo proposito devo dire che il problema non riguarda la legge che stiamo discutendo, ma la mancanza fino ad ora di una seria e qualificata politica scolastica. Non abbiamo fatto la riforma della scuola elementare né la legge per l'innalzamento dell'obbligo scolastico; tutti gli anni migliaia di giovani perdono la possibilità di conseguire il titolo di studio e, leggendo le statistiche, constatiamo che una grande parte di questi giovani è a rischio anche rispetto alla possibilità di diventare vittime della droga. Se questo è vero, abbiamo la necessità di affrontare in termini seri tale questione. Riteniamo inadeguate le proposte del Governo nella parte specifica; non le riteniamo operative. Per questo chiedo che vi sia la possibilità, anche in rapporto all'emendamento 23.3, di integrare la proposta del Governo con questo emendamento che noi proponiamo, e anticipo che su quella proposta vi è un accordo, ma è una proposta parziale, limitata ad un aspetto. Credo che vi sia la disponibilità di tutti a lavorare per rendere tutto il pacchetto più operativo e produttivo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a me pare che la proposta dei colleghi comunisti sia sostitutiva dell'impianto normativo e non integrativa, altrimenti non sarebbe chiara. Mi sembra che questa proposta risponda molto meglio delle proposte del Governo allo scopo di mettere la scuola

davvero in condizioni di offrire questo servizio e di porre effettivamente le energie presenti nella scuola a disposizione di iniziative, anche al di fuori della scuola stessa, tali da dare un reale contributo. Invece, come poi dirò intervenendo sui nostri emendamenti, quello che il Governo ci propone è un enorme «macchinone» burocratico, sicuramente farraginoso, per la sua strutturazione probabilmente inidoneo in realtà a raggiungere gli obiettivi, mentre, sul piano dei singoli istituti, delle realtà dove davvero i giovani sono presenti, non si dispone nulla di effettivamente adeguato.

Pertanto, dichiaro il nostro voto favorevole, sia pure con qualche riserva su alcuni aspetti, a questo emendamento comunista; avrei qualche riserva, ad esempio, sul fatto di affidare agli IRRSAE questi compiti, data la loro notoria incapacità di agire in molti casi. Ma se approvassimo ora l'impianto proposto dai comunisti, forse alla Camera dei deputati sarebbe possibile apportare qualche ulteriore miglioramento.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Signor Presidente, intervengo molto brevemente per fare alcuni rilievi.

Anzitutto, riprendendo quanto dichiarato dal senatore Strik Lievers nel suo intervento, vorrei far rilevare che l'emendamento presentato dal Gruppo comunista non è, senatrice Alberici, aggiuntivo, ma in realtà è alternativo al testo presentato dal Governo. Sul testo governativo, in seno alla Commissione pubblica istruzione, si è svolta una discussione approfondita che ha visto le forze politiche, comprese quelle di opposizione, sostanzialmente in una posizione molto vicina.

Vorrei fare tre premesse. La prima è che certamente non è questa la sede per discutere la politica scolastica, nè io ne avrei la titolarità e la competenza per farlo.

Seconda premessa: certamente in materia di impegno della scuola per la prevenzione delle tossicodipendenze non si parte da zero, c'è già un lavoro, che indubbiamente va sviluppato, ma che è stato in questi anni svolto.

La terza premessa è che il testo presentato dal Governo non ha affatto l'intenzione di stigmatizzare i giovani, tant'è vero che una delle innovazioni del testo del Governo - e a me pare una innovazione significativa - è quella di prevedere gruppi di studenti animatori, cioè di prevedere dei corsi di formazione contro le dipendenze che siano organizzati, programmati dagli stessi giovani.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento presentato dalle senatrici Callari Galli ed Alberici, vorrei fare alcune notazioni. La prima l'ho già fatta: l'emendamento è alternativo a tutto il testo del Governo, anche se formalmente sostituisce l'articolo 85 e non si pronuncia sugli articoli 86 e 87.

Per quanto riguarda il contenuto, il Ministero della pubblica istruzione ritiene di dover ribadire la soluzione recepita nel testo governativo dei due livelli di programmazione ministeriale e dei provveditori agli studi. Inoltre, si fa notare che il testo presentato con l'emendamento prevede anche degli oneri aggiuntivi di bilancio con la previsione di scatti anticipati di stipendio

per gli insegnanti che, fra l'altro, vanno contro l'ultimo accordo stipulato con il personale della scuola.

I commi 8, 9, 10 e 11 dell'emendamento presentato dalla senatrice Alberici e da altri colleghi prevedono una apposita procedura per l'assegnazione di personale scolastico alle comunità terapeutiche e la possibilità di utilizzare il personale fuori ruolo presso la comunità terapeutica, non tenendo conto che ormai è stata attivata la procedura di mobilità del personale medesimo verso altri comparti del pubblico impiego. Le norme proposte sarebbero quindi suscettibili di portare oneri aggiuntivi di bilancio in considerazione del fatto che venga meno in un arco di tempo futuro la possibilità di utilizzare gli insegnanti fuori ruolo.

Per questi motivi, ma soprattutto perchè si ritiene utile la linea presentata dal Governo, con lo sforzo di giungere concretamente all'interno di ogni istituto scolastico, con lo sforzo di animare anche dei gruppi di studenti, con lo sforzo di collegare questi gruppi anche con le realtà operative che ruotano sul territorio, si ribadisce il parere contrario all'emendamento della collega Callari Galli e di conseguenza si ripropone al voto dei colleghi l'articolato così come è stato approvato dalle Commissioni giustizia e sanità del Senato.

Presidenza del presidente SPADOLINI

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Una brevissima dichiarazione di voto perchè la Sinistra indipendente voterà a favore di questo emendamento.

Ci rendiamo conto che le strumentazioni per attuare la politica di prevenzione e informazione sono perfettibili, però, fra il modello organizzatorio del Governo, che è di tipo burocratico e accentratore, e il modello proposto dall'emendamento del Gruppo comunista, che è di tipo decentrato e pluralistico, crediamo sia più utile questo secondo; una politica di prevenzione e di informazione che nasca dagli organi collegiali, dai sovrintendenti scolastici e così via credo sia più rispondente ai bisogni di una materia come quella della lotta alla droga. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.8, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.30.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con il presente emendamento e con quelli successivi proponiamo una diversa strutturazione dell'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione. Viene previsto nell'articolo un meccanismo burocratico elefantaco: un comitato composto di 25 persone, fra cui 18 esperti nel campo della prevenzione (indicato genericamente) e per il resto rappresentanti delle varie amministrazioni dello Stato.

Questo è uno dei luoghi topici di una filosofia che pervade il disegno di legge: ci si preoccupa di creare dei grandi «macchinoni» burocratici senza valutare la effettiva utilità, la operatività, la fecondità della loro azione.

Il nostro Gruppo ha votato a favore della soppressione di questo articolo, essendo favorevole all'alternativa proposta dai senatori comunisti. Tuttavia, se deve esserci una indicazione dei programmi centrali definiti dal Ministero, è sufficiente che ci sia una struttura più agile. Con l'emendamento 23.15 proponiamo infatti che il comitato sia composto solo di 11 membri scelti non fra generici esperti nel campo della prevenzione, ma fra esperti di alta qualificazione nel campo della prevenzione, con particolare riferimento – e quindi non con un riferimento generico – alla loro competenza nelle discipline pedagogiche, psicologiche e medico-sanitarie. Dovendosi definire piani di intervento riguardanti la pedagogia preventiva, l'impiego degli strumenti didattici e non una generica prevenzione, dobbiamo prevedere che gli esperti debbano avere questa specifica competenza, altrimenti rischiamo di avere una pletora di esperti in altre materie.

Infine, l'emendamento 23.16 prevede che il comitato possa di volta in volta avvalersi della consulenza di altri esperti sentite altre amministrazioni pubbliche, per approfondire alcune tematiche nella formulazione dei programmi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.30, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.15, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.16, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.17, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.18.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non ho ritenuto di intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento precedente, che proponeva la soppressione di una miriade di comitati e sottocomitati provinciali distrettuali e interdistrettuali (mancano solo i comitati di caseggiato e di piano: poi, veramente, li abbiamo tutti).

Con questo emendamento proponiamo almeno, per un minimo di decenza, di non approvare l'istituzione dei comitati distrettuali e interdistrettuali. Signor Presidente, stiamo mettendo in piedi una macchina burocratica costosa, inutile e superflua; ci troviamo di fronte alla caricatura della caricatura della filosofia di questa legge.

Non ho altro da aggiungere, perchè credo che ci siamo intesi. Se approverete questo emendamento, credo che nel paese poi anche altri intenderanno. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà contro l'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista per una serie di ragioni che voglio esporre brevemente. Sembra anche a noi che, così come è costituito, questo comitato sia una plenaria riunione di organismi che spesso sono in conflitto di competenza fra di loro, con la conseguenza che è ben difficile che diano un contributo serio e fattivo ad una campagna di educazione e di informazione che viene svolta all'interno della scuola a livello provinciale. Il testo proposto dalle Commissioni riunite ci piace nella parte che riguarda la riserva di sette posti, nel comitato, per i genitori dei tossicodipendenti. Quello che bisogna sottolineare in questa legge e quello che deve essere in qualche modo introdotto è il ruolo della famiglia, che da tutta questa materia e da tutta questa problematica è quella più colpita, più direttamente interessata e più coinvolta.

Non a riesco a capire, a proposito del terzo comma, la riserva a favore degli esponenti di associazioni giovanili, che è veramente nebulosa ed incerta. Bisognerà mettersi d'accordo su ciò che si vuole intendere per

associazioni giovanili: se si tratterà di associazioni di pionieri o dell'Azione cattolica; se verrà dato loro un posto all'interno del comitato secondo la loro rappresentatività; se non si riprodurrà anche all'interno dei comitati quella forma di lottizzazione selvaggia che purtroppo si ripropone ogni volta che c'è bisogno di centellinare i poteri di rappresentanza dei sindacati.

Le associazioni giovanili, secondo me, non hanno nulla da dire in un comitato del genere. Sarebbe stato più interessante, più serio, introdurre la presenza dei rappresentanti delle comunità che concretamente operano nel campo della droga, che hanno una loro forma di attività ancorata alla realtà e che soprattutto sono portatrici di un quadro il più possibile aderente alla verità della situazione della tossicodipendenza, anche perché l'elaborazione di tecniche di informazione, di educazione, di dissuasione, non può essere affidata genericamente a degli psicologi, ma deve essere, a mio avviso, ancorata ad una attività concreta.

Pertanto, il testo dell'emendamento dei colleghi radicali ci sembra peggiore di quello proposto dalle Commissioni riunite. Avremmo preferito un testo più serio, più reale e soprattutto più operativo. Comunque, tra i due, soprattutto in mancanza di una volontà di introdurre veramente nel teatro di questa battaglia alla tossicodipendenza coloro che sono i primi attori nella lotta quotidiana, ci sembra che non possiamo condividere il punto di vista dei colleghi radicali; voteremo, quindi, il testo proposto dalle Commissioni riunite, in quanto più realistico e in qualche modo anche maggiormente riproduttivo della realtà degli operatori del settore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.20.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **STRIK LIEVERS.** Signor Presidente, il nostro è un emendamento – ritengo – di buon senso, poiché il comma 3 che proponiamo di sopprimere non rasenta il ridicolo, ma lo supera. I comitati di cui si parla hanno il compito di operare per l'attuazione dei programmi definiti in sede nazionale, i quali – voglio ricordarlo – concernono la pedagogia preventiva, l'impiego degli strumenti didattici, la incentivazione delle attività culturali ed il coordinamento con le altre iniziative in questo senso.

Si prevede che i comitati (distrettuali, interdistrettuali, di caselliato od altro) vedano la presenza, allo scopo della definizione delle attività didattiche, delle autorità di pubblica sicurezza. Ma cosa c'entra l'autorità di pubblica sicurezza con la definizione delle attività didattiche? Ma siete pazzi, colleghi? (*Vivaci proteste dal centro*). Almeno discutiamone.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, se lei alza troppo la voce, le assicuro, non si comprende quello che dice; quindi, la prego di moderarla.

STRIK LIEVERS. Le chiedo scusa, signor Presidente. Ripeto che mi sembra ridicolo e pazzesco (ed in questo senso, colleghi, mi chiedevo se siete pazzi ad avanzare una tale proposta e ad approvarla; è un invito alla riflessione) prevedere la presenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la definizione dei programmi di pedagogia preventiva, di impiego di strumenti didattici e così via. Cosa c'entrano poi gli enti locali territoriali?

Sostiene il senatore Misserville – il cui intervento interpreto come riferito a questo emendamento – che sarebbe opportuno prevedere almeno una rappresentanza delle associazioni dei genitori. Ma queste ultime quale rappresentanza hanno? Guardiamoci intorno: si tratta di piccoli gruppi e mi chiedo quale competenza possano avere, come tali, in materie di esclusiva specifica competenza di «competenti» (mi si consenta il bisticcio). Qui veramente ci troviamo di fronte allo Stato corporativo, burocratico, paternalista (nel senso peggiore del termine) ed inefficiente al punto da far entrare la polizia nella definizione dell'attività della scuola.

Non ho altro da aggiungere. Respingete l'emendamento soppressivo, se credete; ma non so come riuscirete a spiegare la vostra decisione.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, sono uno di quei pazzi che ritengono che in questi comitati ci debba essere qualcuno che conosca veramente il problema della tossicodipendenza. Prevedere, come si è fatto, delle assemblee di persone che nei vari campi della pubblica amministrazione abbiano una competenza istituzionale per la lotta alla tossicodipendenza mi pare significhi creare una assemblea i cui componenti sono in conflitto ideologico e funzionale tra loro.

La presenza dell'autorità di pubblica sicurezza – e qui rispondo al collega Strik Lievers – è un elemento di ancoraggio alla realtà, perché è tale autorità che, attraverso gli interventi quotidiani nel settore della repressione della tossicodipendenza, può essere maggiormente informata sulle tecniche di diffusione della droga, sulle tecniche di approccio e su quelle di spaccio. Visto che l'attività informativa non deve essere diretta genericamente ad illustrare i pericoli della tossicodipendenza, ma più specificamente ad illustrare le tecniche attraverso le quali la tossicodipendenza si diffonde, la presenza dell'autorità di pubblica sicurezza – che porta degli aggiornamenti immediati e soprattutto concreti – mi pare non sia tale da destare scandalo.

Abbiamo rievocato la figura del prefetto come una figura napoleonica di presenza incombente del potere esecutivo, ma poi, attraverso la discussione, ci siamo resi conto che era soltanto un surrogato del magistrato. Adesso siamo alla demonizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, che in fondo sono le uniche autorità dello Stato che hanno un quotidiano e diretto contatto con questo fenomeno e con le manifestazioni criminose e criminogene ad esso collegate.

Collega Strik Lievers, mi dispiace deluderla, ma io resto un pazzo ragionante con criteri concreti e questo mi pare sia esattamente l'opposto della pazzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.20, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.3.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Signor Presidente, nel chiedere il voto dell'Assemblea sull'emendamento 23.3 del Governo, avendo colto tante volte in quest'Aula degli elementi di divisione, vorrei per una volta provare a rimarcare un elemento di unità, ricordando che questo emendamento nasce da una proposta di modifica presentata nelle Commissioni riunite giustizia e sanità dalla senatrice Salvato e dal Gruppo del Partito comunista al primo comma dell'articolo 87. Tante volte ci siamo divisi e mi preme che questa volta si rimarchi almeno un segno di unità.

Il Governo ha ritenuto interessante e positivo l'emendamento della senatrice Salvato e lo ha fatto proprio proponendone una riscrittura che ritiene formalmente migliore e che accoglie la sostanza dell'emendamento presentato dalla stessa senatrice Salvato e che le Commissioni riunite giustizia e sanità avevano approvato.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento così come proposto dal Governo, che recepisce la sostanza della nostra proposta, approvata dalle Commissioni riunite giustizia e sanità con un voto largamente trasversale. Se è vero che la proposta è partita da un'iniziativa del Gruppo comunista, è altrettanto vero che in Commissione vi fu nei suoi confronti l'adesione di senatori appartenenti a più parti politiche. Credo che questo emendamento sia estremamente importante e ritengo che l'atteggiamento del Governo rappresenti sicuramente anche un gesto di distensione. Ma più che su questo, senatrice Jervolino, vorrei ragionare sulla sostanza delle cose anche perchè, fino a questo momento, sugli articoli riguardanti la scuola credo vi sia stato un dialogo tra sordi. Infatti, mentre la senatrice Alberici ed altri colleghi hanno – a mio avviso giustamente – insistito su un ruolo fondamentale della scuola che deve essere anche di autoorganizzazione, decentramento e attività di formazione, affidata in particolare a nuovi insegnanti e ad un protagonismo innanzitutto degli studenti e delle famiglie (ma – perchè no? – anche degli enti locali), è stata da altre parti riproposta la visione di una scuola che non va incontro agli studenti. Ma vi è stata anche (e mi spiace dirlo, senatrice Jervolino), rispetto al nostro emendamento, una mancanza di comprensione di una novità sostanziale su cui vorrei ritornare, vale a dire quella contenuta nel comma 7 dell'emendamento da noi

presentato e relativa alla possibilità - molto sentita dalle comunità terapeutiche - di avere insegnanti all'interno delle comunità stesse, rispetto ad un bisogno di informazione da fornire ai ragazzi tossicodipendenti che attualmente vi vengono ospitati. Anche in questo caso, si tratta di una visione non burocratica, di un modo completamente nuovo di muoversi rispetto a compiti delicati e difficili.

Tornando però alla sostanza dell'emendamento in votazione, vorrei sottolineare che a noi esso è caro, così come l'altra parte dell'articolo, perchè finalmente viene affermata una visione nuova anche dei servizi, una visione territorializzata, nonchè la possibilità, all'interno della scuola, di avere tutte le informazioni necessarie, non limitando quindi il suo campo ad un'attività di mero ordine pubblico, quale quella di impedire la diffusione delle «bustine» davanti agli edifici scolastici, che è certamente importante, ma che non può sicuramente esaurire il compito della scuola. Inoltre, è importante che sia prevista, soprattutto per gli studenti in difficoltà (perchè a questi dobbiamo guardare con grande attenzione) la possibilità di disporre di tutte le informazioni necessarie già all'interno della scuola, dando così origine ad un'attività di prevenzione che può - a nostro avviso - raggiungere risultati concreti. Questo comma, collegato all'altro, che prevede la possibilità per gli studenti di autoorganizzarsi e di chiedere esperti e lezioni, ponendo di conseguenza in essere una attività di prevenzione, credo sia quello più rispondente al compito fondamentale, che devono avere non soltanto la scuola, ma - io credo - tutti i luoghi di informazione e del «sociale», di stroncare alla radice non soltanto la disinformazione e la pubblicità negativa, ma soprattutto il ricorso alla droga - quando vi sia un disagio forte - che dà una risposta negativa a bisogni che invece hanno necessità di altre risposte.

Pertanto, ritengo positivo che il Governo abbia avuto un ripensamento al riguardo e credo che su questo bisognerà poi lavorare, perchè queste norme, collega Jervolino, non restino sulla carta (e questo spetta a tutti quanti noi), come è largamente avvenuto per le disposizioni della legge n. 685 del 1975 e, di conseguenza, per non ritrovarci di qui a qualche anno non dico ad invocare norme ancora più repressive, ma a fare i conti con leggi non applicate. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Azzaretti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.21.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **STRIK LIEVERS.** Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 23.9, del senatore Misserville ed altri, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 23.22, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 23.11, del senatore Misserville ed altri, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.19.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, proponiamo con questo emendamento di sopprimere le parole «o tossicofilia». Abbiamo ascoltato poc'anzi dal relatore un intervento prezioso, perchè lo stesso relatore ci ha spiegato che il termine «tossicofilia» vuol dire, come credo qualsiasi dizionario ci insegnerebbe, «amatore di droghe» e quindi può essere inteso in un'accezione vastissima: non il tossicodipendente, dunque, ma chi ama le droghe. Ci ha detto però il relatore che non è questo che si vuole intendere, perchè l'intento della maggioranza, inserendo questo termine, era quello di indicare il consumatore di droghe che non danno dipendenza.

Signor Presidente, non possiamo prendere il vocabolario e abolirlo: il termine «tossicofilo» non significa questo. Non possiamo dire, ai fini dell'interpretazione, che diciamo «verde» mentre vogliamo dire «rosso», perchè «verde» in italiano significa «verde» e «tossicofilo» significa «tossicofilo» e non quello che qui si vorrebbe dire. Da un lato, si introduce un principio molto pericoloso, mentre, dall'altro, ritengo invece che abbiamo acquisito un punto fermo nelle dichiarazioni solenni del relatore che modificano tutto il quadro del dibattito, poichè siamo arrivati alla dichiarazione solenne, ai fini dell'interpretazione, che esistono droghe che non danno dipendenza, il che significa sconvolgere tutto l'impianto del dibattito fin qui svolto e aprire un nuovo terreno di confronto. Io so che è vero che esistono sostanze profondamente dannose per l'organismo che nei termini del linguaggio scientifico, per quello che io posso conoscere, sono altro dalle droghe se non danno dipendenze; ma allora, è tutto l'impianto scientifico sotteso alla legge che viene messo in discussione.

Perciò, in questa sede (esamineremo poi altri emendamenti che riguardano il termine «tossicofilo»), ai fini di un chiarimento (perchè se accettassimo l'interpretazione che viene data la situazione sarebbe completamente confusa) credo sia opportuno approvare l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.19, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.12, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, identico all'emendamento 23.23, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.6.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo per i motivi già illustrati dalla senatrice Salvato, che non ci sembrano scalfiti dal parere negativo del relatore.

In realtà, i primi commi dell'articolo 89-bis, e segnatamente il primo, il secondo e il terzo comma, costituiscono le premesse per un giudizio di rivedibilità della recluta, estesa per un triennio con riferimento ad un accertato stato di tossicodipendenza o tossicofilia. È un'affermazione strana, a mio avviso, perché forse l'accertamento, ad opera di un ospedale militare, di uno stato di tossicodipendenza è anche possibile, ma come sia scientificamente e oggettivamente possibile accettare non uno stato ma una condizione mentale, una situazione psicologica, un'attitudine intellettuale quale quella della tossicofilia non è dato intendere. Pertanto, a questo punto, si apre uno spiraglio pericolosissimo, che in diritto vorrei definire processo alle intenzioni, perché se, appunto, la tossicofilia è propensione ad un certo comportamento, questa è la premessa giuridica (che tra l'altro non trova alcun conforto sistematico) per il processo alle intenzioni.

A noi sembra che proprio la categoria dei tossicofili (con riferimento al possibile uso di quelle sostanze stupefacenti che non danno dipendenza, quali, ad esempio, l'*hascisc* e la *marijuana*) ponga in una condizione di vantaggio coloro i quali in maniera furba intendano sottrarsi al servizio militare di leva. Questo è certamente un problema, ma esso andava affrontato, secondo noi, con una sistemazione del tutto diversa, non tralasciando alcune considerazioni.

Anzitutto, il relatore ha detto: pensate che uno si droghi per non andare a fare il servizio militare? Questa posizione ci sembra un po' priva di conforto storico.

SALVATO. Soprattutto di esperienza quotidiana.

CORRENTI. Vi era infatti un tempo in cui si arrivava addirittura all'autolesionismo per non prestare il servizio militare.

Inoltre, perché strutturare un'apposita disciplina per il rinvio, o addirittura per l'esenzione, quando è già prevista la possibilità (vuoi alla visita di leva vuoi in quella che prelude al reclutamento con normali criteri

medici) del rinvio o dell'esenzione rispetto ad uno stato di inabilità, cioè di incapacità fisica o psichica in termini attitudinali? Allora, cos'è? Un'ulteriore affermazione di categoria separata. Riteniamo di non poter condividere neanche questo. Ripeto: vi sono già norme e prassi per far sì che colui che non abbia adeguate attitudini sia esentato.

Vi è poi il comma 8, che desta in noi più di una perplessità, anche in questo caso soprattutto di natura sistematica. Cosa significa che le funzioni di polizia giudiziaria vengono svolte, con riferimento ai reati previsti da questa legge, da ufficiali superiori? In questo caso, vi è la procedura penale in vigore ormai dal 24 ottobre scorso e che serve per gestire anche il processo militare; esiste inoltre il codice penale militare di pace, che prevede che i reati comuni commessi da militari vengano giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Faccia rilevare, senatore Correnti, che non ci sono i relatori. Non è possibile che non sia presente nessuno dei relatori.

CORRENTI. Mi rendo conto che parlo solo per me stesso.

PRESIDENTE. Sta arrivando uno dei relatori.

TEDESCO TATÒ. Certo, si dà per acquisito che parlare è inutile.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Non so come faranno poi i relatori a rispondere a queste obiezioni se non sono presenti.

CORRENTI. Riprendo l'argomento del comma 8 dell'articolo 89-bis per ribadire che i reati comuni commessi dal militare in servizio vengono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria, la quale si avvale della polizia giudiziaria, che a livello di denuncia di reato è quello che è. Dopo di che, le strutture per l'attività di indagine preliminare non possono che essere quelle del codice di procedura penale, per cui gli ufficiali superiori, fatta la denuncia (*ex rapporto*), non hanno più assolutamente nulla a che vedere con un processo per reati comuni. Anche sotto questo profilo, dunque, il comma 8 dell'articolo in esame deve essere soppresso; per questo raccomandiamo l'accoglimento del nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.24.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **STRIK LIEVERS.** Signor Presidente, abbiamo espresso voto favorevole sull'emendamento presentato dal Gruppo comunista appena respinto e crediamo che almeno questo nostro emendamento debba essere accolto.

Vorrei richiamare il signor relatore, il Governo e tutti i colleghi ad una meditazione seria perchè, se voi respingerete questo emendamento, anche in base a quanto il relatore ha voluto solennemente lasciare agli atti dell'Assemblea, farete di questa legge una legge di promozione dell'uso della droga. Noi avevamo chiesto la soppressione dell'articolo, ma la nostra proposta è stata respinta; voi prevedete, invece, che il tossicodipendente, in sostanza, non faccia il servizio militare. Ci sono sicuramente molte solide ragioni a favore di questa tesi (anche se vi sono ragioni contrarie), ma accettiamo questa linea perchè ci sono esigenze delle forze armate che effettivamente vanno tenute seriamente presenti.

Però, quando affermate che anche un tossicofilo, cioè un consumatore di droga a qualsiasi titolo, anche occasionale (perchè mi pare che l'interpretazione del relatore non escluda nessun tipo di consumo di droga; anzi, si è parlato di propensione all'uso della droga perchè il termine «tossicofilia» questo vuol dire in italiano), o chiunque si trovi in queste condizioni, per ciò stesso è dichiarato rivedibile e al termine dell'*iter* può anche non fare per nulla il servizio militare, fate una cosa grave. Se approverete in questi termini l'articolo, affermerete che è sufficiente per chiunque presentarsi alla visita medica con uno spinello in bocca o anche soltanto in tasca per avere forti probabilità di essere dichiarato rivedibile. Ma diciamo di più: vi può essere la presunzione che forse uno spinello non sia sufficiente e allora chissà quanta gente sarà tentata di farsi per una volta un buco di eroina con l'illusione che, tanto, un buco non porta alla tossicodipendenza e che presentarsi alla visita di leva con un buco nel braccio e con il sangue che all'analisi dimostra la presenza di eroina, comporta quanto meno la dichiarazione di tossicofilo. Voi, con questo articolo, dite che è possibile evitare il servizio militare compiendo ciò che davvero può essere per tanti giovani il primo passo in direzione della tossicodipendenza. Come si ricordava poc'anzi, la storia della medicina militare è piena di casi gravi, non come questo che magari il giovane può illudersi non abbia conseguenze, ma di gesti gravissimi (gente che si tagliava un dito o si rompeva sei denti per non fare il servizio militare).

LAMA. Durante la guerra troppe ne sono successe.

STRIK LIEVERS. Ma non solo durante la guerra. La storia della medicina militare è piena di casi di questo genere. Lo stesso codice penale militare prevede una serie di norme contro questi tentativi (a volte portati a termine) di evitare il servizio militare.

Con il presente articolo scrivete l'incitamento per chi voglia evitare il servizio militare ad accostarsi al mondo della droga.

Nel formulare il suo parere contrario il relatore ci invitava a pensare a quali pesanti conseguenze potrebbe avere l'emendamento. Ma se le pesanti conseguenze sono soltanto quelle del vedersi ritirata la patente per tre mesi o dell'essere avviato al recupero, non mi sembra che siano così gravi, altrimenti dobbiamo ricominciare a discutere da capo; siete stati voi a dire che i servizi di recupero non sono la galera. D'altronde se il soggetto avrà fumato solo uno spinello, allorquando sarà inviato ai servizi di recupero verrà constatato che ha fumato per una volta uno spinello: quali conseguenze gravissime potranno esserci per la sua vita?

È stato altresì affermato che l'individuo deve sapere che nel momento in cui assume gli stupefacenti rischia di diventare tossicodipendente, ma è

proprio qui il punto: noi lo sappiamo, lo sa la persona ragionevole ed equilibrata. Ma quante persone iniziano ad assumere droga avventatamente e poi, senza calcolare il rischio, precipitano nella tossicodipendenza? Se è vero, come dite, che una persona conscia dei rischi non si avvicina alla droga, come mai ci sono milioni di drogati?

Invito perciò tutti a riflettere prima di respingere questo emendamento. Sappiate che votando a favore di questo articolo vi assumete una responsabilità ben precisa. In questo modo non si fa una propaganda contro la droga ma a favore della droga: state promuovendo l'uso della droga. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, i colleghi della maggioranza hanno testè respinto l'emendamento 23.6 con il quale proponevamo la soppressione del comma 1 dell'articolo 89-bis, in base al quale gli iscritti di leva e gli arruolati di leva che vengono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti o tossicofili possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni.

Mi associo pertanto all'intervento testè fatto dal collega Strik Lievers perchè quanto meno si circoscriva l'area del danno del comma 1 dell'articolo 89-bis sopprimendo il riferimento ai tossicofili. L'unico argomento portato dal relatore, senatore Condorelli, contro il nostro emendamento e quello del collega Strik Lievers è che in realtà non può esserci un incentivo alla rivedibilità del militare di leva dato che il prezzo sarebbe molto pesante sul piano delle terapie. Io mi permetto di dissentire; al punto 2 dell'articolo 89-bis si dice: «I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze». Lungi da me il chiedere una misura più stringente. Ma è valida l'ipotesi su cui si è soffermato il collega Strik Lievers, cioè che il comma 1 possa diventare di fatto un incentivo anzichè una remora al ricorso alle sostanze stupefacenti: se lo colleghiamo al comma 2 questo pericolo appare in tutta la sua evidenza. Ecco perchè ritengo indispensabile per una corretta applicazione e interpretazione di questa norma che quanto meno sia tolto il riferimento alla tossicofilia. È questa la ragione per cui noi votiamo a favore dell'emendamento 23.4 presentato dai colleghi Corleone, Spadaccia, Boato, Strik Lievers e Pollice, e ci auguriamo che le cose dette poco fa dal collega Strik Lievers servano a sollecitare una riflessione e un ripensamento anche da parte dei colleghi della maggioranza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, pur rendendomi conto delle ragioni che sono dietro la formulazione della disposizione, non posso non esprimere una qualche preoccupazione. Io rafforzerei il potere del

Ministro della difesa all'interno dell'articolo 100, lasciando una certa elasticità nel merito. Se invece optiamo per la norma scritta, corriamo il rischio di mettere insieme casi gravi e casi meno gravi; il rischio più serio potrebbe essere quello di «incentivare indirettamente» il consumo a fini di esonero: a nessuno può sfuggire la gravità della questione. Questa è una norma a rischio. Di fronte alle valutazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, vorrei pregare il Governo, se possibile, di organizzare diversamente la norma, in modo che il potere del Ministro venga rafforzato e sia, poi, il Ministro a graduare di volta in volta nei provvedimenti ordinatori il modo dell'esenzione dal servizio militare. So che ciò già avviene, indipendentemente da questa norma. Questa è la mia preoccupazione. Diversamente, signor Ministro, se si insiste, cioè, sulla votazione (e c'è chi sostiene la bontà di questa norma e chi invece sostiene il rischio che questa norma sottintende); in questo caso lascerei libertà di voto a tutti i colleghi del mio Gruppo. (*Vivi applausi dal centro.*)

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Signor Presidente, vorrei chiedere se è possibile accantonare questo articolo onde consentire un momento di riflessione che coinvolga anche il Ministro della difesa. Chiedo ai colleghi di capire la mia situazione, perché mi trovo qui a gestire un testo che riguarda almeno sette amministrazioni diverse e quindi a dover dare delle risposte su materie che non attengono alla mia competenza istituzionale. Quando le risposte sono preventivamente concordate le posso dare con la sicurezza di interpretare il pensiero del Governo. Poiché però sorgono problemi nuovi o che si ripropongono nuovamente (perchè, per la verità, la questione era già stata posta anche nelle Commissioni riunite sanità e giustizia), chiederei un accantonamento per poter essere, nel primo pomeriggio, in grado di dare una risposta all'appello del presidente Mancino.

PRESIDENTE. Signor Ministro, chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 23.24?

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*
Chiederei l'accantonamento dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Si può accantonare l'emendamento e la votazione finale dell'articolo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* Va bene.

PRESIDENTE. L'emendamento 23.24 è quindi accantonato e verrà votato nel pomeriggio, dopo la precisazione preliminare dell'onorevole Ministro.

Metto ai voti l'emendamento 23.25, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.26, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.27, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.28, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.13, identico all'emendamento 23.29.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei semplicemente informare i colleghi che questo è uno degli emendamenti che abbiamo presentato dietro suggerimento dei gruppi «Educare e non punire».

Avremmo anche noi qualche riserva, tuttavia proponiamo questo emendamento al voto dell'Assemblea in quanto abbiamo ritenuto fosse opportuno che su tali proposte di questi gruppi così importanti ciascuna forza politica potesse pronunciarsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.13, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, identico all'emendamento 23.29, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti all'articolo 23, fatta eccezione per il 23.24 che è stato accantonato, sono così esauriti. Non possiamo procedere alla votazione dell'articolo che viene accantonata insieme alla votazione dell'emendamento 23.24.

È pervenuto ora il nuovo parere della Commissione bilancio che sostituisce quello letto in precedenza.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti dall'articolo 10 al 32, formula il seguente parere complessivo,

sostitutivo rispetto a quello già emesso sui soli emendamenti d'iniziativa parlamentare in data 29 novembre.

Dichiara anzitutto il proprio nulla osta sugli emendamenti 22.11 e 22.12, pur osservando su di essi che il ricavato delle confische andrebbe destinato alle finalità proprie del provvedimento.

Nell'esprimere poi parere contrario, in quanto trattasi di norme suscettibili di dare luogo a nuovi oneri, sugli emendamenti 23.7, 23.0.2, 23.0.3, 25.1 e 25.23, condiziona il proprio nulla osta all'emendamento 23.4, per la sola parte relativa al comma 7, ad una quantificazione degli oneri e ad un riferimento all'articolo 32 per finalità di copertura: *idem* per quanto concerne l'emendamento 23.16.

Nel far presente poi il proprio nulla osta agli emendamenti 26.1, 26.6, 26.7 e 28.0.1, pur osservando la inopportunità della individuazione di quote rigide di finanziamento, dovendo il provvedimento solo individuare obiettivi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sugli emendamenti 25.31, 25.2, 25.27 e 25.9.

Quanto all'emendamento 26.2, subordina il proprio nulla osta alla condizione che il comma 4 venga modificato come segue:

“All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

Subordina infine all'approvazione del subemendamento 32.1/1 il proprio nulla osta sugli emendamenti 23.0.1, 25.3, 32.1 (di copertura degli emendamenti 26.3 e 28.1) e 32.4 (di copertura degli emendamenti 32.2 e 32.3): a proposito di tale gruppo di quattro emendamenti, la Commissione ricorda che tra di essi sussiste un rapporto di alternatività, dal momento che in tutto o in parte essi utilizzano per finalità di copertura il medesimo accantonamento di fondo globale denominato: “Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze”».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire dopo l'articolo 23 i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 23 inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educato-

re di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle 24 ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti;

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato il Presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il Presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta*, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento dei servizi delle tossicodipendenze è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della sanità un apposito Fondo. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ripartisce il Fondo tra le Regioni a seguito dell'esame di una documentazione fornita da ogni Regione concernente gli oneri per l'istituzione dei servizi nel territorio di competenza. La dotazione del Fondo è determinata in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992; per gli anni successivi la quantificazione è demandata alla legge finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze».

23.0.1

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

«Art. 23-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni USL.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle 24 ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti.

3. Entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze

in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi 30 giorni dal termine di cui al primo periodo il Presidente della Giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta*, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento dei servizi delle tossicodipendenze è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della sanità un apposito Fondo, la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ripartisce il Fondo tra le Regioni a seguito dell'esame di una documentazione fornita da ogni regione concernente gli oneri per l'istituzione dei servizi nel territorio di competenza».

23.0.3

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Art. 23-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni USL.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle 24 ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti.

3. Entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi 30 giorni dal termine di cui al primo periodo il Presidente della Giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta*, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Il Ministro della sanità, con decreto da emanare contestualmente all'approvazione del disegno di legge finanziaria, determina, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento dell'istituzione dei servizi per le tossicodipendenze e quindi ripartisce tale

quota tra le Regioni, che non possono destinare tali stanziamenti al finanziamento di altri interventi».

23.0.2

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 23.0.1 si inseriva, nella strategia emendativa della proposta che avevamo formulato con i colleghi Cabras e Granelli, come preconstituzione della struttura necessaria al funzionamento del servizio pubblico delle tossicodipendenze, al quale erano deferiti i casi di consumo comunque accertati. C'è da chiedersi se, caduta la nostra proposta all'articolo 13, questo emendamento sia ancora necessario.

Non essendo chiara nella legge la definizione, non dico delle competenze ma della struttura del servizio pubblico per le tossicodipendenze, una norma come la nostra che in primo luogo fissa dei termini al Governo per provvedere e in secondo luogo stabilisce soprattutto che la struttura sia effettivamente interdisciplinare (con la presenza delle figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore di comunità) e che il servizio sia compiuto 24 ore su 24, ritengo serva anche a chiarificare che l'attività di prevenzione e di recupero non è soltanto di tipo medicale, ma di recupero socio-sanitario.

È questa la ragione per la quale chiediamo che il decreto istitutivo e tutte le procedure successive, anche di surroga alle eventuali inadempienze degli organi competenti a livello locale e regionale, siano prese di concerto dal Ministro della sanità e dal Ministro degli affari sociali.

* STRIK LIEVERS. Gli emendamenti 23.0.2 e 23.0.3 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, *relatore*. I relatori sono favorevoli ai primi tre commi dell'emendamento 23.0.1, illustrato dal senatore Rosati, e contrari al comma 4, rispetto al quale propongono che, in sua vece, venga recepito il comma 4 dell'emendamento 23.0.3, presentato dai senatori Corleone e altri, con una lieve modifica alla fine del primo periodo nel senso di sostituire le parole «è demandata alla legge finanziaria» con le altre «è demandata alle leggi finanziarie». In sostanza, i relatori sarebbero favorevoli al nuovo emendamento risultante dalla fusione dei primi tre commi dell'emendamento presentato dal senatore Rosati ed altri con il quarto comma dell'emendamento 23.0.3 del senatore Corleone ed altri.

Esprimono invece parere contrario sull'emendamento 23.0.2.

PRESIDENTE. Senatore Rosati lei accoglie la proposta del relatore in merito al suo emendamento?

ROSATI. Sì, signor Presidente. Riformulo in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, si dichiara anche lei d'accordo con l'ipotesi di fusione dei due emendamenti, avanzata dal relatore?

STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente, l'accettiamo anche noi.

PRESIDENTE. Intendo chiarire ai colleghi, in vista anche delle prossime dichiarazioni di voto, che verrà posto in votazione l'emendamento 23.0.1, in un testo il cui quarto comma, però, sarà sostituito dal comma 4 dell'emendamento 23.0.3, presentato dal senatore Corleone ed altri, con la correzione indicata dal relatore.

RANALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero preannunciare la posizione dei senatori comunisti in merito ai tre emendamenti in esame, vale a dire il 23.0.1, il 23.0.3 ed il 23.0.2. Vorrei, in primo luogo, sottolineare che essi esprimono l'esigenza giusta di dare attuazione piena e rapida in tutto il paese all'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, che è una esigenza reale, anche da noi condivisa, e alla quale comunque, a prescindere anche dalle soluzioni nuove che in questo momento vengono individuate, bisognerà provvedere. Sarebbe, infatti, assai grave se, dopo la disapplicazione della legge n. 685 del 1975, ancora una volta non si provvedesse ad estendere la rete dei servizi, privilegiando – così come deve essere – la prevenzione, la cura e la riabilitazione che costituiscono – come abbiamo più volte affermato nel corso di questo dibattito – l'asse di una strategia alternativa rispetto a quella, scelta dal Governo e dalla maggioranza, della punibilità.

Conveniamo quindi con i proponenti sul fatto che tutte le unità sanitarie locali debbano avere almeno un servizio pubblico per i tossicodipendenti, che ad esso faccia capo un organico numerico e professionale idoneo, che esso debba funzionare nell'arco delle ventiquattro ore, e di conseguenza anche di notte, data la particolarità del fenomeno della tossicodipendenza e che i servizi debbano essere dotati di finanziamento sicuro e mirato.

In tal senso si può anche accogliere l'idea di un fondo *ad hoc* distinto dal fondo sanitario nazionale istituito con la legge n. 833. Questi punti li sottoscriviamo; essi corrispondono in verità a quei compiti che in altra parte della legge noi riteniamo debbano essere attribuiti alle regioni cui appartiene, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, la competenza in materia di sanità e di assistenza sociale.

È proprio questo il discriminio che non ci consente di accogliere la proposta per come è stata formulata nel testo al nostro esame. L'accelerazione dei tempi per rendere operativa la legge viene risolta assegnando al Ministro della sanità il compito di determinare centralmente, con un proprio decreto ministeriale, il modello organizzativo del servizio, la qualità dei profili professionali ed anche l'organico numerico. Una scelta, questa, che non ha precedenti dall'applicazione della legge n. 833 fino ad oggi perché interviene – questa è la riflessione che vogliamo fare ai proponenti e alla maggioranza – direttamente il Ministero su tutte le singole unità sanitarie locali secondo una linea che taglia il ruolo delle regioni, le decapita, le mortifica al ruolo di soggetti solo consultati e rende prevaricante e spiazzante il ruolo centrale del Ministero della sanità.

Questo non è francamente accoglibile, collega Rosati, e finirebbe per costituire anche un pericoloso precedente, buono ogni volta che in nome dell'efficienza e della rapidità si vorranno colpire le regioni e scalzare il decentramento. Tra l'altro, signor Presidente, signor Ministro, non è corretto dall'alto del Ministero accusare, come avviene anche in queste settimane, le regioni e le unità sanitarie locali con un maldestro tentativo di autoassoluzione del Governo. Va detto, ad esempio, nello specifico dell'applicazione della legge n. 685, che le regioni sono state costrette ad operare senza gli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo, senza finanziamenti specifici, con il divieto di assumere personale stabilito dalle leggi finanziarie, senza i profili professionali nuovi – e questo è vero, collega Rosati – di assistente sociale, psicologo, educatore di comunità, eccetera, cosa che ha reso impossibile l'avvio e il buon funzionamento di molti servizi creati da leggi innovative come la n. 180, la n. 194 e anche la n. 685.

Ci sembra dunque, concludendo, che la giusta esigenza da noi condivisa posta da questi emendamenti non possa trovare una corretta soluzione attraverso un atto centralistico ma, viceversa, la debba trovare attraverso il rispetto delle funzioni proprie delle regioni. Noi siamo per soluzioni coerenti con l'ordinamento istituzionale vigente.

Quindi, nostro malgrado e nonostante anche l'articolazione richiesta, siamo costretti a dichiararci contrari agli emendamenti in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOMPIANI. Signor Presidente, l'emendamento 23.0.1, presentato dai senatori Cabras, Granelli e Rosati, viene incontro ad una necessità che era già emersa nel corso del dibattito svolto in precedenti sedute, e da me richiamata nella discussione di venerdì scorso.

Credo che il nostro Gruppo possa accettare i contenuti di questo emendamento ed esprimere quindi un giudizio favorevole, fermo restando che alcune delle preoccupazioni sollevate dal senatore Ranalli possono anche essere condivise, anche se riguardano più strettamente semmai il terzo comma.

D'altra parte, ci troviamo in una situazione di relativa emergenza per quanto riguarda tali servizi. Tutti sanno che questi sono nati, in una maniera veramente asfittica e molto sperimentale, nel 1975. Non esisteva ancora la legge n. 833; si è lasciata libertà di attivazione alle regioni; sono state contate più di 60 leggi regionali riguardanti l'attivazione dei servizi, uno differente dall'altro, e molte regioni non hanno ancora attivato completamente la rete dei servizi. Quindi, ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza e differente.

Oggi, nel 1989, abbiamo 489 servizi – quindi qualcosa in circa 15 anni è stato fatto, non dobbiamo dimenticarlo – con 31.568 utenti e un rapporto servizi-utenti di 64,7 persone. Però, mentre al Nord mediamente vi è un servizio per ogni unità sanitaria locale, il rapporto scende a 0,80 nel Centro Italia, arrivando a 0,35 nel Sud e nelle Isole. Ecco dunque che deve essere colmato questo divario e deve essere esercitata una politica mirata per l'attivazione dei servizi.

Ritengo che il contenuto dell'emendamento 23.0.1 stabilisca con chiarezza ed esattezza l'esigenza che vi sia una pianta organica definita che assicuri la continuità di conduzione dei servizi e che non ci sia quel continuo spostamento da un servizio all'altro del personale, il che ha reso fino ad ora molto precaria la soluzione offerta dai servizi.

Vi è la necessità che vengano coinvolte anche le facoltà di medicina per il loro ruolo specifico di servizi in qualche modo guida; questo manca nell'emendamento, comunque dovrà essere visto in quel piano organico di attivazione dei servizi che fa parte del progetto-obiettivo «tossicodipendenza e AIDS». Non dimentichiamo che è stato già proposto uno strumento che dovrà essere messo in atto.

Finalmente vorrei rivolgere da questa sede un invito ai servizi. Questi sono nati soprattutto in rapporto ai decreti Aniasi sul metadone, non dimentichiamolo; nell'80-90 per cento dei casi erano somministratori di metadone. Questa posizione è andata gradatamente modificandosi, per cui oggi solo il 50 per cento dei servizi adotta costantemente metadone. Comunque, è ancora una cifra troppo alta. Da tutti gli schieramenti politici, dalle persone di cultura, dai tecnici, ci vengono anche richiami affinchè si abbia più coerenza e pazienza nell'affrontare il problema personale del tossicodipendente e gradatamente si arrivi – lo stesso professor Cancrini, che certamente non appartiene alla nostra area, ha fatto delle dichiarazioni in proposito – a ridurre a pochissimi casi l'uso di sostitutivi come il metadone, che tra l'altro è una droga e dà la stessa dipendenza dell'eroina, anche se meno lesivo, meno tossico sulla distanza e può essere assunto per bocca anziché per iniezione: ma resta sempre una droga. Quindi, si rivolge l'invito ad operare con pazienza e capacità per venire incontro a queste esigenze.

Per di più i servizi devono finalmente trovare un punto di contatto, non più di gelosia professionale, con le comunità terapeutiche. Questa è la vera esigenza: che vi sia una collaborazione stretta tra servizi e comunità terapeutiche. Oggi c'è ancora un frazionamento; non si può progredire nella cultura della difesa contro l'aggressione costituita dalla droga se manca questo coordinamento tra servizi e comunità terapeutiche.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Il parere è favorevole negli stessi termini espressi dal relatore, cioè relativamente ai primi tre commi dell'emendamento 23.0.1 più il quarto comma dell'emendamento 23.0.3, con riferimento alle leggi finanziarie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.1, con l'avvertenza che il quarto comma di tale emendamento si intende sostituito con il comma 4 dell'emendamento 23.0.3, con la correzione indicata dal relatore.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano debbo adempiere ad un dovere che non è soltanto formale rispetto a quanto

richiamato dall'emendamento in esame. Noi siamo convinti, lo siamo sempre stati e abbiamo già ribadito questi concetti attraverso le formulazioni dei nostri disegni di legge, dell'importanza di dotare finalmente il servizio sanitario italiano - dico finalmente, dopo tanti anni da quando è entrato a regime - di quei servizi per i quali si è andati verso un inquadramento nominale, in questo caso formale, senza poi riuscire a dargli un senso operativo.

Il senatore Bompiani ha poc'anzi ricordato che il 50 per cento dei servizi (i famosi SAT, per non dire i famigerati SAT) adoperano ancora il metadone: colleghi, il metadone viene adoperato come se fosse un *prêt-a-porter*, ci sono delle USL dove il medico, unico e solo individuo nell'organico, è costretto notte e giorno, anche a casa propria, a elargire metadone; le abitazioni di questi medici diventano zone franche perché non date altro aiuto che distribuire metadone a chi si presenta alla loro porta. Se questa è la strutturazione di un servizio alternativo per la tossicodipendenza, vi lascio pensare, andando verso il Sud di questa Italia lunga, che cosa sia l'emergenza.

Dopo la legge di riforma sanitaria del 1978 gli aspetti organizzativi nei confronti delle tossicodipendenze furono deludenti. Si constatò la difficoltà da parte del sistema nazionale sanitario di entrare in sintonia con la realtà sanitaria italiana, soprattutto nei riguardi del fenomeno droga e delle malattie connesse all'uso di essa.

Ho l'impressione che la disapplicazione della legge n. 685 sia identica alla disapplicazione della legge n. 180 per le malattie mentali, per cui non abbiamo creato un percorso alternativo dopo l'eliminazione del ricovero manicomiale. I malati di psicosi gravi, girano per il mondo, per questo nostro territorio, andando spesso a finire in galera, perché il poliziotto o il carabiniere imbattendosi in un comportamento anomalo, riescono solo ad operare l'arresto: la stessa cosa succede per i tossicodipendenti.

Per concludere voglio dire che proprio il decreto Aniasi ha permesso che lo Stato diventasse uno spacciato di droga fino al 1985, quando un altro decreto ministeriale non è intervenuto. Con il decreto Aniasi la morfina veniva elargita al tossicodipendente per creare uno spiazzamento dell'eroina. Come tutti credo sappiate, questi tossicodipendenti viaggiavano con venti o trenta fiale di morfina in tasca, quante erano le dosi necessarie per poter soddisfare la nuova dipendenza. Questi sono gli interventi usati per vincere la droga. Vi prego di credere che queste condizioni sono tuttora presenti e per questo aderiamo all'emendamento nel tentativo di avere risposte più responsabili da parte del sistema sanitario nazionale e delle USL. I progetti-oggetto, di cui si è parlato fin dalla legge finanziaria del 1983 e dal primo piano sanitario del 1985, debbono finalmente essere resi operativi dotando di organici adeguati le strutture e i servizi che dovranno essere fruiti dai pazienti tossicodipendenti nel ciclo completo delle 24 ore. (*Applausi dalla destra*).

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, desideriamo esprimere la nostra adesione allo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Cabras. Tale emenda-

mento ha il merito di porre in primo piano il problema dei servizi; concretamente si propone l'istituzione di questi servizi, che dovrebbero essere presenti in tutte le unità sanitarie locali, con piena attività nell'arco delle 24 ore.

Con questo emendamento si andrebbe a coprire tra l'altro una grave lacuna presente nel provvedimento, dato che i servizi sono poco valorizzati, cosa invero strana trattandosi di un provvedimento che vorrebbe privilegiare anche gli aspetti preventivi e riabilitativi, oltre a quelli repressivi.

Abbiamo però una perplessità – ricordata anche dal senatore Ranalli – in merito al fatto che le regioni non vengono interessate al processo. Il problema non è tanto quello delle regioni, ma del Ministero della sanità, senatore Cabras. Il Ministero della sanità ha fatto fallire tutte le leggi di riforma approvate in Italia. La legge n. 833 è basata sul piano sanitario nazionale, che a dieci anni dall'approvazione della legge ancora non è stato redatto; la legge n. 180 è fallita per gli stessi motivi. La previsione, all'interno dell'emendamento, dell'emanazione di un atto di indirizzo e di coordinamento da parte del Ministero della sanità fa sorgere in noi il timore che tale atto debba attendere diversi anni prima di essere emanato.

Inoltre temiamo che ci sia un asincronismo fra l'entrata in vigore delle misure repressive e le attività di tipo preventivo e curativo. Per questi motivi, pur aderendo allo spirito dell'emendamento e riconoscendo ad esso il merito di aver posto il problema al centro dell'attenzione di questa Assemblea, ci asterremo, in attesa di affrontare la stessa materia in sede di esame degli emendamenti all'articolo 24.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dai senatori Cabras, Granelli e Rosati, nel testo risultante dalla fusione con l'emendamento 23.0.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, in virtù della quale restano in piedi i primi tre commi dell'emendamento 23.0.1 e viene sostituito il comma 4 con il comma 4 dell'emendamento 23.0.3, con la correzione indicata dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 23.0.3 è pertanto assorbito. È assorbito, altresì, l'emendamento 23.0.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO X. – ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI.
SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome*). – 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
- b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
- c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
- d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;
- e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
- f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;
- g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, che possono essere istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Art. 90-bis. - (*Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi*). – 1. Può essere autorizzato l'uso di farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze con decreto del Ministro della sanità, che ne fissa i limiti e le modalità d'impiego, su parere del Consiglio superiore di sanità, da aggiornare ogni qualvolta appaia utile in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 91. - (*Compiti di assistenza degli enti locali*). – 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

- a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
- b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
- c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 93. - (*Albi regionali e provinciali*). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
- b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
- c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:

- a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, nonchè dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 86, comma 7.

Art. 94. - (Convenzioni). – 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti o associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

4. L'attività di enti, cooperative e associazioni svolta in esecuzione delle convenzioni è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 90-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

24.16

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 91 della legge n. 685 del 1975, è sostituito dal seguente:

«**Art. 91. - (Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze).** – 1. Il presidente della regione di intesa con il dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia operativa per la lotta contro la droga e per la riabilitazione dei tossicodipendenti nomina il comitato regionale di consultazione per i problemi relativi alla prevenzione ed alla lotta contro l'illecito uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero dei malati da tossicodipendenze.

2. Il comitato è costituito dall'assessore alla sanità che lo presiede, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Corpo della polizia di Stato, da un rappresentante delle Forze armate di stanza nella regione, dai provveditori agli studi della regione, da un rappresentante dell'Agenzia nonché da un numero di esperti non superiore a cinque, indicati dalle comunità terapeutiche riconosciute, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti.

3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati».

24.3

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire l'articolo 90 della legge n. 685 del 1975, richiamato, con il seguente:

«Art. 90. - (*Attribuzioni delle regioni, delle province, dei comuni*). - 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito dei Piani regionali sanitari di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, predispongono i progetti-obiettivo triennali per le attività di informazione, educazione, prevenzione sulla droga e per la cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione dei comuni, delle forze sociali e delle associazioni di volontariato, presenti nel territorio, alla elaborazione dei progetti triennali.

2. I progetti triennali prevedono:

a) programmi di informazione, educazione, prevenzione, rivolti alla popolazione, in particolare ai giovani, con riferimento alle scuole, ai luoghi di lavoro, alle caserme;

b) l'istituzione di centri di accoglienza e di orientamento, nella misura di almeno uno per ogni unità sanitaria locale;

c) gli indirizzi e gli obiettivi per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, fissando gli standards relativi al personale, alle strutture e alle metodologie di intervento e alla organizzazione dei servizi;

d) limiti e modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze, secondo le direttive fissate con decreto del Ministro della sanità;

e) l'informazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione degli operatori delle unità sanitarie locali, degli enti locali e di centri, enti o associazioni compresi gli enti ausiliari iscritti all'albo regionale;

f) la raccolta e la elaborazione dei dati epidemiologici relativi all'andamento del fenomeno delle dipendenze;

g) la promozione di incontri, seminari, conferenze, ai fini di elevare la qualità delle prestazioni dei servizi e il trattamento dei tossicodipendenti, secondo un progetto di unificazione dei tempi e delle modalità d'intervento;

h) l'utilizzazione, anche con apposite convenzioni, dei mezzi di comunicazione di massa, per la produzione e la diffusione di programmi contro la tossicodipendenza e l'abuso di sostanze stupefacenti.

Le province concorrono, nell'ambito del territorio di loro competenza all'attuazione dei progetti regionali triennali, favorendo soprattutto lo sviluppo delle attività nei piccoli comuni».

24.8

RANALLI, SALVATO, BERLINGUER, MERIGGI, TOR-
LONTANO, DIONISI, FERRAGUTI, ZUFFA, BO-
CHICCHIO SCHELOTTO

All'articolo 90 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e attraverso l'approvazione e l'attuazione di appositi progetti-oggettivo con valenza triennale».

24.17

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 90 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono i Centri di Assistenza ed orientamento (CAO) presso le Unità sanitarie locali singole o associate.

I CAO, verificate le necessità di ogni singolo caso, indirizzano i tossicodipendenti ai servizi ospedalieri di tossicologia o agli altri servizi medici meglio indicati, ovvero ai servizi di psicoterapia o alle comunità di accoglienza, residenziali o di lavoro».

24.13

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 90 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, sopprimere le parole: «che possono essere».

24.5

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 90 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, dopo la parola: «associate», inserire le seguenti: «sono diretti da medico-chirurgo».

24.2

AZZARETTI

Dopo l'articolo 90 della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 90-bis-bis. - (Adeguamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e prevenzione dalle infezioni da HIV). - 1. Al fine di potenziare i servizi di assistenza ai tossicodipendenti sono previsti interventi di adeguamento delle relative strutture territoriali e la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province

autonome in proporzione alle rispettive esigenze. La spesa per gli interventi sulle strutture è prevista in lire 10 miliardi per il 1990 e la spesa per il personale in lire 21 miliardi per l'anno 1990 e in lire 38 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991.

2. Al fine di evitare il diffondersi dell'uso della droga ed al fine della prevenzione della trasmissione delle infezioni da HIV è previsto un piano di iniziative di informazione per il settore delle tossicodipendenze e di formazione degli operatori con una spesa, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1990.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte, quanto agli oneri relativi all'assunzione di personale, alle iniziative di informazione e alla formazione degli operatori, pari a lire 29 miliardi per l'anno 1990 e a lire 46 miliardi a decorrere dall'anno 1991, a carico del capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto all'onere per l'adeguamento delle strutture, a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale.

24.4

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 90-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato.

24.9

RANALLI, MERIGGI, DIONISI, TORLONTANO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

Sostituire l'articolo 91 della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:

«1. I Comuni singoli o associati, in attuazione dei progetti regionali, promuovono propri programmi annuali di attività sociali, nel campo soprattutto dell'informazione, educazione e prevenzione, rivolti alla popolazione, in particolare giovanile e alla solidarietà e assistenza verso le famiglie dei tossicodipendenti.

2. I Comuni possono sostenere con propri finanziamenti le iniziative assunte da associazioni di volontariato, cooperative di produzione e di servizi.

3. I Comuni e le associazioni del Mezzogiorno con più di 100.000 abitanti, in cui la diffusione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo si lega a situazioni di svantaggio sociale e culturale ed in cui si manifesta carenza di servizi in grado di arginarla, possono predisporre progetti speciali di lotta all'emarginazione centrati sul potenziamento e sulla messa in opera dei loro servizi sociali.

4. Per il finanziamento di tali progetti si può accedere ai fondi speciali per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, previa presentazione da parte delle Regioni meridionali di progetti di fattibilità indicanti tempi, modalità e obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero del tossico e alcooldipendente».

24.10

SALVATO, TEDESCO TATÒ, RANALLI, FERRAGUTI, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 91 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le parole: «comunità montane», inserire le seguenti: «, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 92».

24.18

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 91 della legge n. 685 del 1975 richiamato dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I consorzi o i centri di cui al comma 1 concorrono altresì, avvalendosi delle associazioni di cui all'articolo 92, alla formulazione e all'attuazione dei programmi personalizzati di cui all'articolo 97».

24.19

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 91 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il perseguitamento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato in parte dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali».

24.14

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Dopo l'articolo 91 della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 91-bis - (Centri di base per la promozione e la integrazione sociale) – 1. I comuni e le province, anche sulla base di intese associative, possono istituire appositi centri di base per contrastare l'uso e la diffusione delle droghe ed eliminare le situazioni di tossicodipendenza. Ciascuno di tali centri può essere istituito in rapporto al numero minimo di 200.000 abitanti. È compito dei centri di base, in collaborazione con le unità sanitarie locali, i centri di accoglienza e di accoglimento e gli enti ausiliari presenti nel territorio, di promuovere l'intervento integrato delle diverse istituzioni interessate ai programmi ed agli obiettivi di reinserimento sociale, di disintossicazione, di recupero dell'integrità psichica e della salute del tossicodipendente.

2. In particolare il centro di base sviluppa progetti per l'informazione, l'educazione, la prevenzione rivolti soprattutto alla popolazione giovanile. Il centro di base opera per sostenere le famiglie con l'informazione e la solidarietà sociale».

24.11

SALVATO, TEDESCO TATÒ, RANALLI, FERRAGUTI,
BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

Sopprimere l'articolo 92 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

24.15

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 92 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero di associazioni, di gruppi di volontariato, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro».

24.1

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

All'articolo 92 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero di associazioni e di gruppi di volontariato con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro».

24.20

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Sopprimere l'articolo 93 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

24.12

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 93 della legge n. 685 del 1975, richiamato, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

24.7

I RELATORI

All'articolo 94 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero».

24.6

I RELATORI

All'articolo 94 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di enti, cooperative e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha

indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

24.21

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. L'emendamento 24.16 si illustra da sè, così come i successivi da noi presentati.

FERRAGUTI. L'emendamento 24.8 si illustra da sè.

ONORATO. Signor Presidente, l'emendamento 24.5 si illustra da sè, cioè significa che i servizi presso le unità sanitarie locali devono essere obbligatori e non facoltativi.

AZZARETTI. Signor Presidente, l'emendamento 24.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 24.4, presentato dal Governo, è stato ritirato.

RANALLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emendamento 24.9 intende sottolineare il particolare rilievo che, a nostro giudizio, debbono avere i comuni nello svolgere una funzione di informazione e di educazione della popolazione, oltre che di assistenza nei confronti delle famiglie colpite dal fenomeno della droga. Riteniamo cioè che i comuni possano darsi anche una metodologia propria, attraverso l'istituzione di centri di iniziativa di base destinati a realizzare, in via permanente, con programmi flessibili e dinamici, i compiti che questa stessa legge assegna agli enti locali. Non si tratta di creare una sovrapposizione o delle interferenze fra il ruolo e la funzione di questi centri di iniziativa di base e la gamma dei servizi già istituzionalizzati, come sono i centri di accoglienza e di orientamento, i servizi ambulatoriali, i servizi ospedalieri dei quali abbiamo conversato poco fa a proposito dell'articolo 23-bis; si tratta, viceversa, di dare ai comuni un ruolo proprio, autonomo, che serva anche ad integrare nelle diverse realtà territoriali gli altri servizi, perchè pare a noi che meglio del comune nessuno possa conoscere la realtà sociale, la sofferenza umana, le aree a rischio relativamente al problema della droga.

Pensiamo che i comuni possano avere dei progetti obiettivi loro propri, che devono evidentemente accompagnarsi all'insieme di tutte le attività che sono chiamate a svolgere le pubbliche amministrazioni: dal Governo alle regioni e, appunto, ai comuni. Con questo emendamento, onorevole Presidente, colleghi, vogliamo sottolineare la particolare rilevanza della questione. Sarebbe un errore, a nostro giudizio, emarginare il comune o ritenere che esso non possa fare quello che, viceversa, ci appare essenziale in una strategia di prevenzione che deve svilupparsi in maniera ravvicinata: a contatto con la popolazione, a contatto con le famiglie, coinvolgendo le associazioni dei genitori e le associazioni giovanili.

Per questo insistiamo sull'importanza politica, culturale e sociale di questo emendamento. Invitiamo quindi il Governo e la maggioranza a tenerlo nella debita considerazione.

ROSATI. L'emendamento 24.1 si illustra da sè. Desidero solo far presente l'esigenza di eliminare dal testo dell'emendamento la dizione: «di gruppi di volontariato», in quanto si aggancia ad un testo dove questa dizione ricorre e quindi occorrerà eliminarla da quel testo.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, relatore. L'emendamento 24.3 è precluso.

Il parere è negativo sull'emendamento 24.8, poichè già la materia è trattata nel testo delle Commissioni riunite, che ci sembra preferibile. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 24.17 e 24.13.

Parere favorevole esprimo invece sull'emendamento 24.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.2, pur essendo importante il problema che esso solleva – giacchè ritengo che la preoccupazione del senatore Azzaretti sia legata al fatto che talvolta i centri possono essere diretti da personale non specializzato – tuttavia non sono solo i medici idonei a dirigere tali centri e quindi, proprio per questo motivo, i relatori si rimettono all'Assemblea.

L'emendamento 24.4 è stato ritirato.

Il parere è contrario sugli emendamenti 24.9 e 24.10; in particolare quest'ultimo concerne solo il Mezzogiorno, mentre il problema è di ordine nazionale. Parere favorevole, invece, sull'emendamento 24.18.

Il parere è contrario sugli emendamenti 24.19 e 24.14, nonchè sull'emendamento 24.11, giacchè vi sono già troppi soggetti istituzionali coinvolti e comunque l'articolo 91 già disciplina tale materia. (*Commenti del senatore Ranalli*).

Il parere è contrario sull'emendamento 24.15. Parere favorevole, invece, sull'emendamento 24.1, quasi identico all'emendamento 24.20.

Parere contrario sull'emendamento 24.12. Il parere è ovviamente favorevole sui nostri emendamenti 24.7 e 24.6.

Sull'emendamento 24.21 ci rimettiamo all'Assemblea.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Chiedo, signor Presidente, un po' di pazienza e di comprensione giacchè ho lavorato sul fascicolo n. 5 che riporta gli emendamenti in un altro ordine.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 24.8 per un motivo, senatore Ranalli, molto semplice. La scelta di fondo che lei sostiene è quella di puntare sui comuni; il Governo non condivide la sua formulazione, anche se ha fatta propria la scelta dei comuni al punto 2 dell'articolo 108, in cui ha previsto che possano essere finanziati anche piani predisposti dalle amministrazioni comunali. La previsione di finanziare programmi e non di istituire strutture rigide è fatta proprio nell'ottica di favorire la flessibilità alla quale lei fa riferimento.

Il parere è contrario sugli emendamenti 24.17, 24.13 e 24.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.2...

PRESIDENTE. Sull'emendamento 24.5 il relatore ha espresso parere favorevole e lei contrario; quindi la sua posizione si distingue da quella del relatore. Vorrei avere le idee chiare.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Tra l'altro, credo che abbiamo torto sia io che il relatore in quanto considererei precluso l'emendamento 24.5 che tende a sopprimere, al comma terzo, l'inciso: «che possono essere», prima delle parole: «istituiti presso le unità sanitarie locali».

In precedenza abbiamo votato i primi tre commi dell'emendamento 23.0.1, dei senatori Cabras, Granelli e Rosati, nei quali è già prevista l'istituzione obbligatoria del servizio presso le unità sanitarie locali. Quindi, probabilmente abbiamo torto sia io che il relatore perché l'emendamento è precluso; sottopongo comunque tale problema alla Presidenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.2 del senatore Azzaretti capisco l'intento che lo muove, cioè quello di affidare questi servizi per i tossicodipendenti presso le unità sanitarie locali a delle figure professionalizzate competenti e non, per esempio, a degli amministrativi. Tuttavia devo dire con altrettanta franchezza che non vorrei neanche sanitarizzare questi servizi e ritengo che all'interno delle figure professionali del servizio – così come esso si configura dopo l'approvazione degli emendamenti Cabras, Granelli e Rosati – possano esserci altre figure professionali, quali lo psicologo, l'assistente sociale e l'educatore di comunità, che possono assumere la responsabilità di questo servizio. Pertanto, su questo emendamento mi rimento all'Assemblea.

L'emendamento 24.4 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario all'emendamento 24.9, mentre vorrei soffermarmi sull'emendamento 24.10, presentato dalla collega Salvato, perché sottolinea un'esigenza giusta e condivisa da tutti, cioè quella di un potenziamento dei servizi nel Mezzogiorno. Anche le cifre cui ha fatto riferimento il senatore Cabras nel suo intervento in discussione generale dimostrano la fondatezza di tale esigenza.

Vorrei pregare la collega Salvato di ritirare l'emendamento in considerazione di due fatti. In primo luogo il disegno di legge prevede un notevole rifinanziamento del fondo per le comunità terapeutiche, il fondo di cui alla legge n. 297 del 1985, di conversione di un decreto-legge emanato dal Governo Craxi. Tra l'altro la Commissione prevista dall'articolo 1-bis di quella legge, per un emendamento che credo l'Aula ratificherà, perché lo hanno già ratificato le Commissioni riunite, dovrà essere presieduta dal Ministro per gli affari sociali e questa Commissione – prima della ripartizione dei fondi – ha il compito di dettare i criteri guida per la ripartizione dei fondi stessi. E allora il Governo si impegna a fare in modo che il criterio guida sia quello della priorità degli interventi per il Mezzogiorno.

Voglio inoltre ricordare alla collega Salvato che stiamo per discutere l'emendamento 26.2, che prevede lo stanziamento di 300 miliardi nel triennio, per aiuti alle nuove comunità, soprattutto per quel che riguarda la fase di avvio e il lavoro di ristrutturazione degli immobili. Credo quindi che l'esigenza della senatrice Salvato possa essere soddisfatta in questo contesto.

Per gli altri emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.16, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.8.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, noi esprimiamo il nostro voto favorevole a questo emendamento presentato dai colleghi comunisti in quanto esso utilizza - a nostro avviso - uno strumento estremamente flessibile, quale quello del progetto-obiettivo. Si tratta di uno strumento estremamente rispondente alle esigenze derivanti dall'assistenza ai tossicodipendenti in quanto, come progetto-obiettivo, deve coinvolgere tutte le attività che possono favorire il recupero e la riabilitazione di tali soggetti. Mi pare che lo strumento del progetto-obiettivo sia efficace in quanto prevede un coinvolgimento degli enti locali e quindi la creazione di centri di accoglienza, la eventuale modifica delle terapie in seguito al progredire delle conoscenze e l'aggiornamento del personale.

Per tali motivi, dunque, noi riteniamo che questo possa rappresentare un utile strumento da inserire nei piani sanitari regionali triennali, in modo da garantire una visione organica dell'azione da condurre contro il dilagare del fenomeno della tossicodipendenza,

Viceversa, le attribuzioni riservate dal Governo alle regioni non ci sembrano altrettanto rispondenti al fine. Si tratta, infatti, di una serie di funzioni che sappiamo con quanta difficoltà e con quanta frammentarietà saranno esercitate. Il progetto-obiettivo è invece organico e può rispondere alle esigenze sia della parte sanitaria che della parte sociale, ossia delle attività che devono poi essere espletate dagli enti locali.

Per tali motivi, dunque, esprimiamo il nostro voto favorevole in merito all'emendamento 24.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.8, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.17, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.13.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi – l'abbiamo già detto – siamo contrari al proliferare di strutture burocratiche su ogni piano e su ogni livello. Pertanto, riteniamo – e lo proponiamo con questo emendamento – che un compito fondamentale – ed uno solo – vada attribuito alla regione, quello cioè di istituire i centri di assistenza ed orientamento presso le unità sanitarie locali, ai quali sia demandata la funzione sostanziale di indirizzare i tossicodipendenti presso le strutture ospedaliere o gli altri servizi che siano più indicati rispetto ai singoli casi. Esiste, infatti, una molteplicità di casi, l'uno diverso dall'altro, per cui quello di cui davvero si ha bisogno è che vi sia qualcuno in grado di indirizzare ogni tossicodipendente alla struttura adeguata ad affrontare e a risolvere il suo caso. In questo modo, si spazzerebbe via una quantità di strutture burocratiche che si sommano l'una all'altra, con sovrapposizione di compiti, e in realtà istituiamo un servizio che è veramente utile al tossicodipendente e alla società.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.5, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori, la proposta di soppressione delle parole: «che possono essere», dovrebbe restare preclusa in quanto detto emendamento disciplina espressamente un altro sistema per il riordinamento e la normativa riguardante i servizi sociali. Pertanto, dopo l'approvazione dell'emendamento 23.0.1, questo sarebbe precluso.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, vorrei capire bene la questione. A me sembra che forse, più che precluso, l'emendamento 24.5 è imposto dall'approvazione dell'emendamento precedente perché l'emendamento precedente istituiva i servizi presso le USL ed allora sarebbe contraddittorio che poi, al terzo comma dell'articolo 90, si preveda che questi servizi già istituiti siano soltanto facoltativi; pertanto è addirittura necessitato dall'approvazione dell'emendamento precedente, altrimenti, se rimanesse il testo attuale, ci sarebbe una contraddizione.

PRESIDENTE. Allora converrebbe fonderlo con il testo dell'emendamento...

ONORATO. Signor Presidente, a mio avviso, basta che l'inciso venga tolto e che il testo sia pulito da un punto di vista logico.

PRESIDENTE. Il Governo, ascoltata la questione, vuole esporre nuovamente la sua opinione?

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma faccio dieci mestieri insieme. Ritengo

che quanto detto adesso dal senatore Onorato sia corretto e quindi sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.5, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.2.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, capisco che i relatori ed il Governo nei momenti di stanchezza si rimettano all'Aula, ma non capisco...

CASOLI, *relatore*. Non è che si rimettono all'Aula per motivi di stanchezza.

CORLEONE. ...perchè per questi servizi che riguardano il problema della tossicodipendenza si debba prescrivere nella legge che la direzione è di un medico chirurgo. Questo mi sembra che sia ultroneo, niente di più. Pertanto io credo che la responsabilità di questi servizi debba essere affidata alle persone più competenti, ma non vedo perchè *a priori* la competenza sia di un medico chirurgo.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro perchè effettivamente non si comprende il motivo per il quale la direzione debba essere solo dei medici chirurghi.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOMPIANI. Signor Presidente, personalmente vorrei astenermi dalla votazione di questo emendamento. Utilizzo questa modalità per poter prendere la parola e dire che il vero problema è formare veramente questo personale che va al Servizio. Occorre urgentemente provvedere e da questo banco viene anche un invito alle università, che nella loro autonomia istituiscono corsi per tecnici, per diplomati, per specialisti di questo settore, come fanno tutti i paesi civili. Esistono in Francia, esistono in Inghilterra, in Germania; non si vede perchè in Italia non si facciano dei corsi di formazione del personale in questi servizi pubblici ed anche nelle comunità terapeutiche.

Il problema si pone anche per le comunità terapeutiche che debbono essere gestite da persone che abbiano professionalità. (*Applausi dal centro*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, le dichiarazioni del senatore Bompiani ci trovano pienamente consenzienti. Ritengo illogico che si parli di medico chirurgo, per cui anche noi siamo indotti a non votare a favore e ad astenerci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Azzaretti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 24.4, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.9, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 24.10.

FERRAGUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Ho ascoltato attentamente l'intervento del Ministro e vorrei vedere se possiamo trovare una via.

Il Ministro dichiara che è una proposta più che condivisibile perché si tratta di consentire ai comuni di fare i programmi annuali soprattutto nel campo dell'informazione, dell'educazione e della prevenzione. Tuttavia – dice il Ministro – abbiamo due problemi: prendere gli stanziamenti dal fondo speciale per lo sviluppo economico può creare distorsioni visto che abbiamo ancora un fondo da utilizzare; l'altro problema, se ho ben capito, è riferito a una delle ragioni per cui i comuni non riescono a realizzare progetti, cioè al fatto che, con i meccanismi attuali di legislazione – si deve passare attraverso le regioni – si rischia che i progetti non camminino. Devo riconoscere che nelle regioni del Mezzogiorno in parte è così. Colgo l'occasione per rilevare che i tentativi di superamento di questa difficoltà oggettiva attraverso proposte tendenti a sostituirsi alle autonomie regionali sono operazioni che non risolvono un problema comunque reale: se le istituzioni locali, in questo caso le autonomie regionali, non riescono ad affermare una reale capacità progettuale, così come previsto dalla Costituzione, tentare di superare queste difficoltà attraverso lo scavalcamento delle regioni – sembra a me – non produttivo. Attualmente noi non riusciamo a fare in modo che le regioni di tutta Italia, e non solo quelle del Mezzogiorno, si facciano carico come sarebbe necessario delle problematiche di ordine sociale, tant'è che oggi registriamo una carenza non solo per quanto riguarda le tossicodipendenze, ma anche, ad esempio per quanto riguarda gli asili nido, eccetera: abbiamo spesso dei residui passivi.

Allora forse è necessaria una riflessione seria sulle difficoltà oggettive e soggettive che sono alla base della mancata attuazione di una parte della Carta costituzionale, e sarebbe bene che questo Parlamento se la proponesse. Non riteniamo che sia proponibile il loro superamento, le regioni esistono e, a nostro parere, vanno fatte funzionare, magari valorizzandole. Occorre semmai trovare meccanismi di ulteriore controllo e verifica perchè funzionino, ma non è proponibile il loro azzeramento.

Aggiungo, inoltre, che nel Mezzogiorno vi sono due regioni a statuto speciale, per cui a maggior ragione non è possibile attuare queste proposte di scavalcamiento dal momento che le regioni a statuto speciale, sempre in base alla Costituzione, hanno più forza di quanta non ne abbiano le regioni in genere.

Tutto questo per dire che sarebbe bene definire per legge il ruolo dei comuni, singoli e associati, e l'esigenza di progettualità, perchè non vogliamo denari «a pioggia», senza controllo, ma abbiamo bisogno di progetti reali di fattibilità. Credo che allora potremmo considerare una diversa formulazione dell'articolo. Il Ministro ci ha proposto di presentare un ordine del giorno, io avanzo una controproposta: potremmo al termine della seduta cercare di formulare l'articolo in modo che appaia chiara la previsione in legge. È evidente che, se non si riuscisse a trovare una soluzione, potremmo valutare anche la proposta del Ministro.

ZITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Mi chiedo se la questione non possa essere più utilmente affrontata - lo chiedo ai colleghi del Gruppo comunista - quando arriveremo all'articolo 108 che tratta del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. In quella sede potremmo inserire qualche emendamento che affronti il problema del Mezzogiorno.

Qual è la situazione odierna? Fortunatamente il Mezzogiorno è ancora - sottolineo la parola ancora - meno interessato delle altre regioni d'Italia al fenomeno della tossicodipendenza. Personalmente non ho nessun dubbio sul fatto che tra alcuni anni, in mancanza di interventi adeguati, la situazione del Mezzogiorno sarà esattamente uguale a quella delle altre regioni d'Italia. Peraltro le cose già stanno così in alcune aree: la città di Crotone, ad esempio, è indicata al secondo posto in Italia, dopo Verona, per la diffusione della droga. Non so se la graduatoria sia fondata su dati di fatto, so però che a Crotone la situazione è assolutamente insostenibile, e Crotone è in Calabria.

Dobbiamo in qualche modo dare per scontata una maggior difficoltà sia delle regioni che degli enti locali del Mezzogiorno, per tutta una serie di motivi che naturalmente non è il caso di richiamare in questa sede, relativamente all'avviamento di iniziative in direzione del contenimento, del contrasto di questo fenomeno. Allora mi chiedo se all'articolo 108 non potremmo, per quel che riguarda i progetti presentati dalle amministrazioni centrali, dare una priorità ai progetti localizzati nelle regioni meridionali; proprio perchè si tratta di progetti centrali vedrei con favore l'ipotesi che in essi vi sia in qualche maniera - proprio perchè non dipendono dagli enti

locali, ma dalle amministrazioni centrali – una quota riservata al Mezzogiorno.

Anche per quanto riguarda i progetti che provengono dai comuni e che sono previsti all'articolo 108, comma 2, vedrei con favore una qualche indicazione. È certo che, secondo le considerazioni della senatrice Ferraguti, non possiamo pensare di adoperare un doppio criterio per quello che riguarda il finanziamento a seconda che i progetti siano localizzati nel Mezzogiorno o nel Nord perchè mi pare che questo ci porterebbe a dare per scontata l'idea che dal Mezzogiorno debbano sempre venire proposte di seconda, terza o quarta categoria. Però, anche in questo caso, se indicassimo nella legge un criterio che in qualche modo servisse a incoraggiare le proposte provenienti dal Mezzogiorno, penso che si risolverebbe la questione sollevata con l'emendamento del Gruppo comunista.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* Signor Presidente, ritengo che, quando si vuole sostanzialmente la stessa cosa, non è mai impossibile trovare una via di soluzione e ritengo anche, visto che mi sembra che tutti vogliamo la stessa cosa, che la via di soluzione proposta dal senatore Zito sia la via più praticabile: stabilire già in legge, così come chiedeva la senatrice Ferraguti, un criterio di priorità, non per la concessione di contributi «a pioggia», ma per il finanziamento di progetti mirati, realizzati nel Mezzogiorno, sia di quelli proposti dalle amministrazioni centrali, sia di quelli proposti dalle amministrazioni comunali.

In questo modo verrebbero accolti i due criteri voluti dalla senatrice Ferraguti, l'impegno in legge e la finalizzazione del finanziamento a progetti mirati.

FERRAGUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, convinta della opportunità di fissare nella legge questo criterio, accolgo la proposta di accantonare l'emendamento 24.10, per inserire il principio in esso contenuto in altra parte del provvedimento. Avremmo comunque preferito introdurlo qui, perchè ciò sarebbe stato maggiormente rispondente all'impianto della legge.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, più volte in Commissione ho sollevato questo problema; la parola «programmazione» da qualche anno è diventata «stabù» nelle Aule parlamentari. Non si può pensare soltanto alla finalizzazione dei centri che si vanno a creare, ma occorre distribuirli equamente sul

territorio, riempiendo i vuoti a seconda delle esigenze. Non dobbiamo ripetere l'errore commesso nel caso degli asili nido, per cui le regioni più pronte (come, ad esempio, l'Emilia-Romagna) li hanno immediatamente istituiti utilizzando tutti i fondi a loro disposizione ed anche parte di quelli stanziati per il Mezzogiorno, mentre alcune regioni del Mezzogiorno sono rimaste con pochissimi asili nido. Si rendono perciò necessari criteri di programmazione per la ripartizione dei finanziamenti; nella legge deve essere specificata non soltanto la finalizzazione, ma anche un criterio oggettivo per la programmazione delle strutture che sorgono.

PRESIDENTE. Signor Ministro, lei è d'accordo con questo rilievo? Secondo questa proposta si dovrebbe procedere ad una riformulazione dell'articolo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, siccome si tratta dell'articolo 108 credo che al termine della seduta si possa ricercare una formulazione che soddisfi le esigenze espresse in Aula.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'emendamento 24.10 è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 24.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.19, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.14, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.11.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare l'attenzione dei colleghi sul presente emendamento. In Commissione la discussione è stata interessante; lo stesso ministro Jervolino ebbe a dire che la vera contrarietà era rispetto alle risorse che un articolo del genere comporterebbe, ma che tuttavia nei confronti dell'idea c'era una sorta di apertura. Oggi invece abbiamo ascoltato nuovamente pareri contrari, a mio avviso non sufficientemente motivati. Che cosa intendevamo e cosa intendiamo noi per centri di base per la promozione e l'integrazione sociale? Sollevare una questione per noi molto importante: quella di trovare strutture e nuovi modi

che affrontino non soltanto tutta la problematica della prevenzione e quindi anche degli interventi sociali e culturali, ma anche quella della solidarietà non soltanto con i tossicodipendenti, ma anche con le loro famiglie.

Con questo emendamento vorrei che fosse chiara la rottura che intendiamo segnare rispetto ad una attenzione, non sempre sufficiente, della società a questa problematica e soprattutto rispetto ad una scelta che la filosofia del disegno di legge conferma: quella di trovare non soltanto strade di repressione, ma anche strade di prevenzione isolate; tanti circuiti chiusi, tanti ghetti che non comunicano tra di loro. Noi invece abbiamo bisogno d'altro; abbiamo bisogno di una partecipazione della società civile nel dramma della tossicodipendenza, per cui strutture come queste (nelle quali possono esserci forme di partecipazione diffusa e anche momenti di informazione, di segretariato sociale, di intervento concreto per le famiglie) credo possano non soltanto rispondere di più e meglio ad una solitudine che troppo spesso c'è rispetto al dramma delle tossicodipendenze e delle famiglie ma anche (perchè no?) servire a rimuovere diffidenze, ostacoli e sordità. La società civile, soprattutto negli ultimi anni, sta sviluppando al suo interno un germe importante, quello della cultura contro la droga. Questo germe ha bisogno anche di trovare luoghi sociali nei quali poter diventare più forte e radicarsi; per questo li abbiamo così pensati e immaginati.

Quindi chiederei non soltanto un ulteriore ripensamento, soprattutto al Governo e in particolare alla senatrice Jervolino Russo (ma anche a tutti i colleghi), perchè ci siano un'apertura e una volontà di compiere una scelta che potrebbe qualificare l'intervento della società e dello Stato nella direzione che riteniamo l'unica per poter affrontare concretamente questo dramma. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.15, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Cabras lei intende sopprimere, all'emendamento 24.1, le parole: «di gruppi di volontariato»?

CABRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Cabras e da altri senatori, con la modifica testè indicata.

È approvato.

Di conseguenza, è assorbito l'emendamento 24.20, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 24.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.6, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.21, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

L'esame degli emendamenti all'articolo 24 è così esaurito. Essendo accantonato l'emendamento 24.10, la votazione finale dell'articolo 24 è parimenti accantonata.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XI. – INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - (*Terapia volontaria e anonimato*). – 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. Essi debbono in ogni caso inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

8. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 96. - (*Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze*). - 1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, fermo il beneficio dell'anonimato a norma dell'articolo 95.

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97. - (*Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo*). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 3, o di quello di cui all'articolo 101 definisce, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97-bis. - (*Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento*). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio una relazione periodica alle autorità competenti, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.

Art. 98. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). - 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 98-bis. - (*Accertamenti di assenza di tossicodipendenza*). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 98-ter. - (*Prestazioni socio-sanitarie per detenuti*). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

Art. 98-quater. - (*Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero*). -

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

Art. 99. - (*Ricorso al tribunale*). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 72, comma 3, 96 e 101, contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. La sezione civile specializzata del tribunale è composta da un magistrato avente le funzioni di magistrato d'appello, che la presiede, da un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale e da tre esperti in materie medico-legali, tossicologiche, psicologiche e sociologiche.

3. Gli esperti sono nominati, per un quadriennio, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte d'appello competente.

4. Agli esperti competono le indennità spettanti ai giudici popolari.

5. Il relativo onere è valutato in lire 1.600 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1989.

Art. 100. - (*Procedimento innanzi al tribunale e provvedimenti relativi*). -

1. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo e può essere presentato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del programma terapeutico.

3. Il presidente della sezione fissa l'udienza di comparizione con decreto in calce al ricorso, che, a cura del cancelliere, è comunicato al ricorrente e al pubblico ministero.

4. La sezione, acquisito il programma terapeutico, in caso di urgenza e su istanza dell'interessato, può sospendere l'esecuzione del programma anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione la sezione decide entro dieci giorni.

5. La sezione provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dopo aver assunto informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o a richiesta di parte.

6. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico di parte.

7. Qualora risultino violate le disposizioni di cui all'articolo 97, la sezione annulla il programma terapeutico e rimette nuovamente gli atti al servizio pubblico per la modifica del programma.

8. Contro il provvedimento della sezione specializzata o del tribunale per i minorenni è proponibile ricorso in Cassazione.

9. I ricorsi e i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. I provvedimenti non sono soggetti a registrazione.

Art. 101.- (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel corso di procedimento penale*). - 1. L'autorità giudiziaria che, nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 72-bis, accerti che il soggetto dichiari di volersi sottoporre presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97, dispone, assunte sommarie informazioni presso il servizio pubblico anche in ordine alla necessità del trattamento e dandone comunicazione alla sezione civile specializzata, che l'assuntore sia avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze e si sottoponga al programma terapeutico e socio-riabilitativo».

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 98-bis della legge 22 dicembre 1976, n. 685, inserito dal comma 1 della presente legge, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 95 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente».

25.4

AZZARETTI

All'articolo 95 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «Essi debbono in ogni caso» con le altre: «In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono».

25.19

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

All'articolo 95 della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui al precedente articolo».

25.11

BATTELLO, CORRENTI, FERRAGUTI, ZUFFA, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

Sopprimere l'articolo 96 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

25.22

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

*All'articolo 96 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 1.*

25.21

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

*All'articolo 96 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «, fermo il beneficio dell'anonimato a norma dell'articolo
95», con il seguente periodo: «L'esercente la professione medica, prima di
procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende
sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni
dell'articolo precedente».*

25.20

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

*All'articolo 96 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire la parola: «deve», con l'altra: «può».*

25.18

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

*All'articolo 96 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 2.*

25.17

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

*All'articolo 96 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sostituire la parola: «devono», con l'altra: «possono».*

25.25

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

Sopprimere l'articolo 97 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

25.24

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

*All'articolo 97 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «e sentito» con le altre: «e d'intesa con».*

25.13

**CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE**

All'articolo 97 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalendosi delle associazioni di cui all'articolo 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso la corresponsione di incentivi economici, l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente».

25.1

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

All'articolo 97 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «personalizzato, che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalendosi delle associazioni di cui all'articolo 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso la corresponsione di incentivi economici, l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale promosse dal comune o dalle associazioni di cui all'articolo 92».

25.23

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 97 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, a partire dalle specifiche necessità connesse alla personalità dell'assuntore e tenendo conto in ogni caso delle sue esigenze di lavoro e di studio e delle sue condizioni di vita familiare».

25.14

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 97 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», *con le altre:* «entro dieci giorni».

25.5

AZZARETTI

Sopprimere l'articolo 97-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato.

25.26

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

326^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 DICEMBRE 1989

All'articolo 98 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «l'assenza» inserire le seguenti: «di lungo termine».

25.6

IL GOVERNO

All'articolo 98 della legge n. 685 del 1985 richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «È altresì considerata ai fini normativi, economici e previdenziali come aspettativa senza assegni ai sensi del precedente periodo, l'assenza dal lavoro di uno dei familiari del tossicodipendente qualora il servizio pubblico accerti l'opportunità che il familiare stesso sia temporaneamente distolto dall'attività lavorativa per concorrere a tempo pieno per un determinato periodo al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente».

25.2

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

All'articolo 98 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì considerata ai fini normativi, economici e previdenziali come aspettativa senza assegni ai sensi del precedente periodo, l'assenza dal lavoro di uno dei familiari del tossicodipendente qualora il servizio pubblico accerti l'opportunità che il familiare stesso sia temporaneamente distolto dall'attività lavorativa per concorrere a tempo pieno per un determinato periodo al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente».

25.27

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE

All'articolo 98, della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socioriusabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità».

25.9

I RELATORI

Sopprimere l'articolo 98-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato.

25.10

BATTELLO, SALVATO, ZUFFA, RANALLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 98-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «a cura e» con le altre: «a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a».

25.28

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLINE

Dopo l'articolo 98-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 98-quinquies (*Assistenza alle famiglie dei tossicodipendenti*). – 1. Presso gli uffici del Ministro per gli affari sociali è istituito un apposito Fondo per interventi di sostegno alle famiglie dei tossicodipendenti.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i familiari di tossicodipendenti i quali versano in uno stato di disagio economico in dipendenza dello stato di tossicodipendenza di un altro familiare possono presentare domanda al Comune di residenza per un assegno integrativo mensile che non può superare per ogni famiglia di tossicodipendenti le 500 mila lire mensili. Alla domanda deve essere allegata una documentazione che illustri le spese sostenute per il trattamento terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, gli altri oneri economici connessi allo stato di tossicodipendenza del familiare, il reddito e il patrimonio del titolare della richiesta. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comune formula una graduatoria delle domande presentate secondo la gravità della situazione (graduatoria che deve essere resa pubblica nei modi e nelle forme più adeguate) e formula quindi una proposta di contributo a carico del Fondo al Ministro per gli affari sociali. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce il Fondo tra i Comuni richiedenti i quali a loro volta erogano i contributi secondo la graduatoria, fino alla concorrenza del finanziamento accordato.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992; per gli anni successivi la quantificazione è demandata alla legge finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento “Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze”».

25.3

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

Dopo l'articolo 98-quater della legge n. 685 del 1975, richiamato, inserire il seguente:

«Art. 98-quinquies. - (*Assistenza alle famiglie dei tossicodipendenti*). – 1. Presso gli uffici del Ministro per gli affari sociali è istituito un apposito Fondo per interventi di sostegno alle famiglie dei tossicodipendenti, la cui quantificazione è demandata al disegno di legge finanziaria.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i familiari di tossicodipendenti i quali versano in uno stato di disagio economico in dipendenza dello stato di tossicodipendenza di un altro familiare possono presentare domanda al Comune di residenza per un assegno integrativo mensile che non può superare per ogni famiglia di tossicodipendenti le 500 mila lire mensili. Alla domanda deve essere allegata una documentazione che illustri le spese sostenute per il trattamento terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, gli altri oneri economici connessi allo stato di tossicodipendenza del familiare, il reddito e il patrimonio del titolare della richiesta. Entro il 30 aprile di ogni anno il comune formula una graduatoria delle domande

presentate secondo la gravità della situazione economica dei richiedenti (graduatoria che deve essere resa pubblica nei modi e nelle forme più adeguate) e formula quindi una proposta di contributo a carico del Fondo al Ministro per gli affari sociali. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce il Fondo tra i Comuni richiedenti i quali a loro volta erogano i contributi secondo la graduatoria, sino alla concorrenza del finanziamento accordato dal Ministero».

25.31

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 99 della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 72, comma 3, 96 e 101» con le altre: «dall'articolo 96».

25.29

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 99 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «72, comma 3».

25.7

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 99 della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 2, dopo le parole: «e da tre esperti» inserire le seguenti: «designati, se lo ritiene, dal ricorrente».

25.16

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 99 della legge n. 685 del 1975, richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli esperti competono le indennità professionali stabilite dagli ordini professionali a cui appartengono; in mancanza di questi decide il presidente del Tribunale secondo equità».

25.15

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Sopprimere l'articolo 101 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

25.12

MAZZOLA

Sopprimere l'articolo 101 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

25.30

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 101 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 72-bis» con le altre: «nel corso del procedimento penale di cui all'articolo 72-bis».

25.8

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

AZZARETTI. Gli emendamenti 25.4 e 25.5 si illustrano da sè.

CORLEONE. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

BATTELLO. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

CABRAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 25.1 vuole sottolineare la necessità che il trattamento del tossicodipendente sia personalizzato, prevedendo una particolare cura per il recupero e di conseguenza per la piena integrazione sociale. Si indicano, quindi, strumenti quali la corresponsione di incentivi, anche economici, l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale, in aggiunta alle cure mediche ed alla terapia specifica.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Onorevole Presidente, l'emendamento 25.6 si inserisce in un articolo molto importante, che prevede la possibilità per il lavoratore tossicodipendente di assentarsi dal lavoro senza ricevere assegni quando è in corso un trattamento di disintossicazione.

Il Governo ritiene giusto precisare che si tratta di una assenza di lungo periodo; diversamente, il lavoratore, in quanto tossicodipendente, anche se si allontanasse dal lavoro per un solo giorno, subirebbe la sospensione della retribuzione.

CONDORELLI, *relatore*. L'emendamento 25.9 si illustra da sè.

ONORATO. Gli emendamenti 25.7 e 25.8 sono emendamenti di coordinamento rispetto ad emendamento precedentemente ritirato. Pertanto, li ritiro.

MAZZOLA. L'emendamento 25.12 discende da un altro emendamento approvato nella giornata di ieri.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Il parere dei relatori è contrario sull'emendamento 25.4, mentre è favorevole sugli emendamenti 25.19 e 25.11.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.22 e 25.21 e parere favorevole sull'emendamento 25.20.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.18, 25.17, 25.25, 25.24 e 25.13.

L'emendamento 25.1 può essere accolto. L'emendamento 25.23 è analogo al precedente. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.14, mentre l'emendamento 25.5 potrebbe essere accolto se così modificato: sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le altre: «di norma entro trenta giorni».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.26 e parere favorevole sull'emendamento 25.6, anche se sarebbe preferibile sostituire l'espressione: «di lungo termine» con quella: «di lungo periodo».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.2 e parere contrario sull'emendamento 25.27, analogo all'emendamento 25.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.10 e parere favorevole sull'emendamento 25.28 e sull'emendamento 25.3. L'emendamento 25.31 è analogo all'emendamento 25.3, pur con qualche differenza.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.29, 25.16 e 25.15; esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.12; l'emendamento 25.30 è analogo al precedente.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, colgo l'occasione per fare un rilievo metodologico: perchè i fascicoli successivi al fascicolo 5, in distribuzione ieri, modificano l'ordine degli emendamenti? Ciò avviene di frequente, mettendo il relatore e il Governo nella condizione di andare a cercare alla cieca gli emendamenti.

BATTELLO. Il prodotto, purtroppo, è sempre quello.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Chiedo scusa per questa parentesi; si tratta di un discorso che riprenderemo in seguito.

Entrando nello specifico, vorrei dire che il Ministro è in linea di massima d'accordo con il parere espresso dal relatore, anche se ritiene di dover fare alcune puntualizzazioni. Ad esempio, per quanto riguarda l'emendamento 25.1, che è tra l'altro identico all'emendamento 25.23, il Governo chiede ai presentatori di far cadere l'inciso «attraverso la corresponsione di incentivi economici» in quanto non ha disponibilità finanziarie per coprire tale previsione.

Inoltre, per quanto riguarda gli emendamenti 25.2, 25.27 e 25.9, sostanzialmente identici, il Governo esprime parere favorevole chiedendo però, a nome del Ministro del lavoro, alla cortesia dei colleghi di votare a favore dell'emendamento 25.9, che si ritiene redatto in forma più corretta. Per quanto concerne invece gli emendamenti 25.3 e 25.31, debbo esprimere, distaccandomi dal relatore, un parere negativo sotto due punti di vista. In primo luogo, perchè gli emendamenti sono privi di copertura, in quanto, se i colleghi esaminano gli emendamenti successivi, si accorgeranno che i 300 miliardi, di cui al fondo negativo della legge finanziaria 1990, hanno trovato un'altra destinazione che, a parere del Governo, è più idonea: quella di

incrementare il fondo di cui all'articolo 106, dal quale i comuni e le amministrazioni dello Stato andranno ad attingere per predisporre progetti mirati di assistenza ai tossicodipendenti. In secondo luogo, perché il Governo ha fatto questa scelta ritenendo anche – come del resto la cultura politico-parlamentare ha più volte sottolineato – che, di fronte alle indubbiie difficoltà delle famiglie dei tossicodipendenti, sia preferibile offrire loro un servizio – e quindi si finanziano i piani mirati di cui all'articolo 106 – piuttosto che un contributo economico. Ci si intende muovere cioè nella linea della non monetizzazione della risposta.

In merito ai restanti emendamenti, concordo con il parere espresso dal relatore. Ribadisco soltanto che il Governo è favorevole anche all'emendamento 25.30, che – come del resto ha già rilevato il relatore – è identico all'emendamento 25.12, presentato dal senatore Mazzola.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.4.

AZZARETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che voterò a favore di questo emendamento, perchè vorrei sapere come in pratica sia possibile per il tossicodipendente mantenere l'anonimato con il medico curante; sarebbe impossibile immaginare che un paziente qualsiasi non declini le proprie generalità al medico, il quale, la volta successiva, non saprebbe con chi sta parlando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dal senatore Azzaretti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.19, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.11.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, voglio caldeggiaire questo emendamento perchè mira ad eliminare le probabili ripercussioni negative sul funzionamento dei servizi che può provocare l'aver introdotto il principio della punibilità e le sanzioni.

Noi non possiamo dimenticare che, a differenza di quanto avviene ora, con questa legge avremo a che fare con un tossicodipendente che non è un semplice paziente, ma un paziente che ha commesso un reato. Occorrono quindi particolari cautele perchè, a mio avviso, è giusto che sia garantita la

terapia volontaria; anzi, è giusto che il più possibile essa sia garantita come canale principale di terapia.

Già il senatore Battello in altri interventi ha sollevato il problema del reale pericolo che il rapporto fiduciario fra terapeuta e paziente sia messo in crisi dalla affermazione del principio di punibilità o comunque dell'esistenza di margini di ambiguità. Infatti, è vero che è stato affermato il principio che vieta l'uso di sostanze stupefacenti; non è però sanzionato l'uso, mentre si sanziona la detenzione. Allora il terapeuta che si trova ad avere a che fare con un paziente del quale sicuramente sa che ha usato droga, sa anche che se l'ha usata vuol dire che l'ha detenuta.

Comunque anche al di là dei margini di ambiguità che possono esserci, mi sembra che voi stessi siate consapevoli di questi problemi, tant'è che è previsto l'anonimato. Tuttavia, sono d'accordo con quello che diceva prima il senatore Azzaretti, anche perchè molti operatori fanno notare che nel rapporto con il paziente non è tanto l'anonimato che va tutelato (perchè anzi il terapeuta ha bisogno di sapere più cose possibili sul paziente; ha bisogno di ricostruire la vita del paziente stesso, oltre che conoscerne il nome) quanto che sia garantito il segreto professionale. L'emendamento quindi tende semplicemente a stabilire regole ancora più precise che garantiscono il segreto professionale al fine di tutelare in maniera inequivocabile il rapporto fiduciario tra terapeuta e paziente. Dobbiamo impedire che l'avere a che fare con una persona che ha commesso un reato possa in qualche modo mandare all'aria il canale principale, a nostro avviso, di riabilitazione del tossicodipendente, cioè la terapia.

Per queste ragioni, raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.11, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.22, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.21, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.20, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.17, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.25, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.24, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.13.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, questo articolo tratta del programma terapeutico che viene stabilito e assegnato, in qualche modo, d'autorità al tossicodipendente. Infatti, si dice: «sentito l'interessato». Ora, qui abbiamo praticamente una commissione medica che però funziona come commissione di giustizia e che invece di indicare una terapia vota una sentenza. Infatti, quando si stabilisce d'autorità una terapia, questo è il significato.

Pertanto, con questo emendamento proponiamo di salvare il carattere proprio di un rapporto terapeutico, che non può esistere senza il consenso dell'interessato, salvo ovviamente i casi di incapacità di intendere e di volere. Proponiamo quindi che il programma venga stabilito d'intesa tra chi lo definisce ed il paziente al quale il programma stesso si riferisce.

Perciò, proprio per salvaguardare una delle richieste di fondo che vengono dal paese e dalle comunità terapeutiche, cioè che non si stabiliscano trattamenti obbligatori tali da disincentivare la partecipazione volontaria del tossicodipendente, riteniamo che questo emendamento debba essere accolto.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo sull'emendamento 25.13. Vorrei però sottolineare la particolare importanza dell'articolo in esame, perché in esso delineiamo le regole della terapia (o, meglio, dovremmo in qualche modo delineare delle regole che non intralciino la terapia, perchè, a mio avviso, le regole della terapia non si possono dettare per legge).

Con questa norma affrontiamo il problema della terapia, che non è quella coatta per quanto di coazione ci possa essere nel fatto che il

tossicodipendente sia stato colto a commettere reato, e quindi, attraverso la sospensione del procedimento e della pena, sia sottoposto ad una terapia. Qui stabiliamo delle regole generali e credo che, in linea generale, sia giusto affermare che la terapia è volontaria. Riteniamo che sia questo il canale unico per una efficace terapia; voi, quanto meno, potrete convenire che deve essere il canale principale. Dunque, delineiamo il quadro generale.

Se questo è vero, tutto l'articolo è assolutamente incongruo; soprattutto, non ha senso dire: «sentito l'interessato», che viene trattato come un oggetto. Nella coppia terapeutica, il protagonista in realtà è il paziente più che il terapeuta; questo è vero anche nel caso in cui non esista una coppia terapeutica vera e propria, come nelle comunità terapeutiche, dove tutto il lavoro preparatorio per l'ammissione del paziente mira a rafforzare la volontà del soggetto e a mettere in evidenza la sua centralità. Con questo non voglio assolutamente dire che le regole sono stabilite dal paziente; però, l'uscita dal *tunnel* della droga è una storia di successi e fallimenti che il paziente attraversa nello stabilire una relazione con il terapeuta; è il laboratorio, per così dire, della nuova relazione che il paziente dovrà stabilire con se stesso e con il mondo che lo circonda.

Ritengo pertanto che la concreta esperienza del rapporto terapeutico che viene fatta nelle comunità terapeutiche debba riflettersi nelle disposizioni che noi dettiamo per legge. A mio avviso, quindi, è molto importante che l'interessato non sia oggetto di un intervento, ma ne sia riconosciuto come soggetto.

Da questo punto di vista, non solo mi dichiaro d'accordo sull'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, ma aggiungo anche – e ho già sollevato questo problema in Commissione – che individuare un medico di fiducia che possa assistere l'interessato è assolutamente improprio rispetto al processo terapeutico, perché il rapporto di fiducia deve stabilirlo con il servizio. Nel momento in cui vi è un medico di fiducia, il che significa che non esiste un rapporto fiduciario con il servizio, è già incrinata qualsiasi possibilità di successo della terapia.

Credo che una legge debba essere rispettosa dell'autonomia culturale della terapia, che ha alle spalle secoli di elaborazione teorica e anche, negli ultimi tempi, esperienze pratiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 25.1, vorrei sapere se i proponenti accolgono la proposta del Ministro volta a sopprimere l'inciso «attraverso la corresponsione di incentivi economici».

ROSATI. Sì, signor Presidente. Andrebbero tolte le parole: «attraverso la corresponsione di incentivi economici».

PRESIDENTE. Quindi, il testo definitivo da porre in votazione è il seguente: «ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale».

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 25.1.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOMPIANI. Signor Presidente, mi associo, a nome del mio Gruppo, a questo emendamento che mi pare molto opportuno, non solo perchè viene incontro a bisogni chiaramente e scientificamente definiti attraverso un processo diagnostico e un processo di individuazione psicologica dei bisogni del paziente in tutta la sfera sociale, oltre che in quella sanitaria, ma anche perchè, pur richiedendo sempre l'adesione spontanea al trattamento, prevede che, nell'ambito di casi di riconosciuta necessità ed urgenza, si possa in qualche modo procedere di fronte a situazioni di pericolo immediato per la salute o la sopravvivenza del paziente stesso. Questo sembra non riportarci al trattamento coatto, ma in qualche modo mantenere la possibilità che si presenta quasi sempre di fronte alla cocaina all'ultimo stadio, e al *crack* (e dobbiamo preordinare il nostro servizio anche alla possibilità che arrivi in Italia questa sostanza) e anche all'eroina quando ormai vi è una assuefazione quotidiana alla sua somministrazione e quindi c'è il più delle volte una volontà così attenuata che è spesso necessario superarla attraverso l'azione di trattamento di dissuefazione e di disintossicazione svolto dal servizio stesso con ogni forza di convincimento e di operatività.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Cabras e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 25.23, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, è pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.14.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo e ai relatori se possono rimeditare il loro giudizio negativo, in quanto si tratta di un emendamento di grande importanza.

In questo caso si definiscono le condizioni previste per il programma terapeutico. Il testo del comma 2 dell'articolo dice che il programma deve essere formulato nel rispetto dell'attività della persona (e questo va benissimo) tenendo in ogni caso conto delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiari (e anche questo va benissimo); manca però un aspetto centrale, che possiamo dire sottinteso, ma, poichè scriviamo le altre condizioni e questa no, rischia di non essere dichiarato ed è quello che qui suggeriamo con le parole: «a partire, dalle specifiche necessità connesse alla personalità dell'assuntore». Già non avete accettato – e non capisco perchè – la nostra proposta precedente di stabilire il programma terapeutico attraverso una intesa; se neppure stabiliamo che il programma terapeutico deve avere come condizione fondamentale quella di essere adatto alla personalità dell'assuntore, compiamo una cosa assai grave, anche perchè

nell'articolo successivo si prevede la possibilità del ricorso: evidentemente, tale ricorso deve essere fondato sulla congruità o meno del programma alle condizioni previste dalla legge. Se non prevediamo che fra le condizioni ci sia quella che il programma sia adatto alla personalità dell'assuntore, rischiamo di consentire un ricorso motivato soltanto con genericci riferimenti alla dignità umana, alle condizioni sociali ma non al carattere personale. Se il servizio sanitario per errore stabilisce un programma inadatto alla personalità dell'assuntore, non accettando la definizione che qui proponiamo - e che potrebbe essere riformulata secondo i suggerimenti dei relatori - impediamo alla persona di ricorrere proprio in virtù di quella ragione principale grazie alla quale invece si dovrebbe poter ricorrere.

Pregherei quindi i signori relatori ed il Ministro di ripensare al parere negativo espresso.

CONDORELLI, *relatore*. Signor Presidente, non vedo i motivi di questa preoccupazione; trattandosi di un programma terapeutico, la terapia dovrà, per definizione, essere adattata al soggetto da curare. Se vogliamo specificarlo possiamo anche farlo, ma sarebbe pleonastico. Sono invece molto più importanti la dignità della persona, le esigenze di lavoro, eccetera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.14, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Azzaretti, lei accoglie la proposta formulata dal relatore tendente a modificare l'emendamento 25.5 da lei presentato, nel senso di sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le altre: «di norma entro trenta giorni»?

AZZARETTI. Siccome mi pare di aver capito che i tossicodipendenti non siano educande che stanno compostamente sedute nell'anticamera ad aspettare il programma terapeutico, prima quest'ultimo viene proposto e meglio sarà. Mi sembra che il termine di dieci giorni sia già eccessivo.

Per queste ragioni mantengo l'emendamento nel testo originario. Continuo comunque a convincermi sempre di più che la strada che stiamo percorrendo non è certo la migliore. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.5, presentato dal senatore Azzaretti.

Non è approvato.

AZZARETTI. Chiedo la contropроверba.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contropроверba mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.26, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 25.6, presentato dal Governo.

Onorevole Ministro, il relatore ha proposto di sostituire le parole: «di lungo termine» con le parole: «di lungo periodo».

Lei accoglie tale proposta?

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*

Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.6, nel testo modificato.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, prendo atto volentieri del miglioramento terminologico, ma preferivo un emendamento di sostanza. Mi posso rendere conto della ragione per cui il Governo ha elaborato questo emendamento. Cioè l'assenza del lavoratore in trattamento terapeutico per detossicazione è considerata aspettativa senza assegni soltanto – sostiene il Governo – quando sia di lungo periodo. Qui si tratta di una questione di tecnica normativa, perchè se noi diciamo, come è nel testo licenziato dalle Commissioni, che l'assenza del lavoratore per trattamento è considerata aspettativa, allora questo varrebbe per tutte le assenze. Se noi vogliamo ridurne il numero dobbiamo quantificare il periodo; non si può dire «l'assenza di lungo periodo», perchè qual è? Vi è un problema di interpretazione veramente insolubile, salvo l'arbitrio degli enti previdenziali che poi dovranno gestire la norma. Quindi mi permetterei di chiedere al Governo di quantificare il lungo periodo, magari stabilendo 30 giorni o sei mesi, altrimenti noi voteremo contro per una ragione di tecnica normativa.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.*

Signor Presidente, a titolo personale, avendo anche studiato per qualche anno e piuttosto seriamente diritto del lavoro, posso dire di essere d'accordo con il senatore Onorato. Ma io qui rappresento l'amministrazione del lavoro, che mi ha dato mandato di presentare questo emendamento, e che subordina alla presentazione e all'accoglimento di questo emendamento il voto sulla possibilità del lavoratore di assentarsi dal lavoro senza perdere il posto quando è sotto trattamento terapeutico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.6, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Vi sono ora tre emendamenti, il 25.2, il 25.27 e il 25.9. Il Governo ha fatto presente di essere orientato ad esprimere parere favorevole solo sull'emendamento 25.9. Di conseguenza chiedo ai presentatori degli emendamenti 25.2 e 25.27 se intendono ritirarli.

CABRAS. Ritiro l'emendamento 25.2.

STRIK LIEVERS. Ritiro l'emendamento 25.27.

PRESIDENTE. Trattandosi però di una votazione per la quale la 5^a Commissione ha fatto conoscere il suo parere contrario, dobbiamo procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 102-bis del nostro Regolamento, a votazione nominale sull'emendamento 25.9.

CASOLI, relatore. Chiediamo l'accantonamento di questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.9 è accantonato. Metto ai voti l'emendamento 25.10, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.28, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dai senatori Cabras, Granelli e Rosati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.31, che dovrà avvenire secondo la procedura prevista dall'articolo 102-bis del Regolamento.

I presentatori mantengono l'emendamento?

STRIK LIEVERS. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.29.

STRIK LIEVERS. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. È altresì ritirato l'emendamento 25.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.16.

STRIK LIEVERS. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.15, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.12, presentato dal senatore Mazzola, identico all'emendamento 25.30, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 25.8 è stato ritirato.

L'esame degli emendamenti all'articolo 25 è così esaurito. La votazione sull'articolo è rinviata essendo stato accantonato l'emendamento 25.9.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(*Disposizioni varie e finali*)

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XII. – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (*Inasprimento delle pene pecuniarie*). – 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

Art. 104. - (*Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale*). – 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

Art. 105. - (*Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*). – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".

Art. 106. - (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza minorile elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

3. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.

4. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, individua le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

- a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
- b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
- c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente.

5. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

7. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

8. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

9. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1989.

10. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 83.440 milioni per l'anno 1989, in lire 95.440 milioni per l'anno 1990 e in lire 102.440 milioni a decorrere dall'anno 1991.

11. L'organizzazione del Comitato di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 106, comma 11, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 103 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

26.8

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLINE

Dopo l'articolo 104 della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire i seguenti:

«Art. 104-bis. - (Modifica dell'articolo 172 del codice penale). -

1. Nell'articolo 172 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Le altre pene si estinguono nel termine di cinque anni”».

26.4

IL GOVERNO

Art. 104-ter - (Modifica dell'articolo 157 del codice penale). - 1.

Nell'articolo 157, primo comma, numero 4, del codice penale, dopo le parole: «o la pena della multa», sono aggiunte le seguenti: «ovvero pene di altra natura».

26.5

IL GOVERNO

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Una quota pari al 25 per cento degli stanziamenti di cui al successivo comma 10 è riservata al finanziamento di progetti volti al perseguimento delle finalità e allo svolgimento di attività di cui all'articolo 91, adottati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno della tossicodipendenza, redatti in conformità ai progetti obiettivo regionali».

26.6

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLINE

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota almeno pari al dieci per cento degli stanziamenti di cui al successivo comma 10 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni e dei comuni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi».

26.1

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui al successivo comma 10 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa

delle Regioni e dei Comuni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi».

26.7

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 10, sostituire le parole: «in lire 83.440 milioni per l'anno 1989, in lire 95.440 milioni per l'anno 1990 ed in lire 102.440 milioni a decorrere dall'anno 1991» con le altre: «in lire 174.440 milioni per l'anno 1990 e in lire 182.440 milioni a decorrre dal 1991».

26.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 106-bis. - (*Contributi*) - 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3 lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso sono destinati, in percentuale non inferiore al 40 per cento, al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. A tal fine per il triennio 1989-1991 è prevista la spesa di lire 100 miliardi in ragione di anno, alla cui copertura si fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi esistenti nel capitolo 9001 del Ministero del tesoro sull'esercizio in corso sotto la voce «Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica».

26.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli. (*Commenti del senatore Sanesi*).

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, l'accordo intervenuto tra i Capigruppo prevede di terminare la seduta alle ore 14 e riprenderla alle ore 16. Vi prego, quindi, di avere la cortesia di attendere per altri 15 minuti.

* **STRIK LIEVERS.** Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Gli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5 si illustrano da sè.

ROSATI. L'emendamento 26.1 si illustra da sè.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Battello, proprio in questo momento il Governo ha consegnato alla Presidenza il testo di un ulteriore emendamento. Allora, anche perchè lei possa avere ulteriori elementi di valutazione, le chiederei di intervenire alla ripresa dei nostri lavori.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

Allegato alla seduta n. 326**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale» (1931), previ pareri della 3^a e della 5^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 526» (1970), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione;

- in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

MERAVIGLIA. – «Istituzione a Tarquinia della sede distaccata della pretura circondariale di Viterbo» (1961), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: SCEVAROLLI ed altri. – «Incremento del fondo per il credito agevolato a favore delle imprese artigiane» (1844) – già assegnato in sede referente alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) – è stato nuovamente deferito in sede deliberante alla Commissione stessa, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1970.

Su richiesta della 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già deferito a detta Commissione in sede referente:

RIZ ed altri. – «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di appello di Trento» (32).

Il disegno di legge: «Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» (1731), già assegnato in sede

deliberante alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), è stato nuovamente deferito nella stessa sede alle Commissioni permanenti riunite 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Governo, ritiro di richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 dicembre 1989, ha dichiarato di ritirare la richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, sul programma pluriennale dello Stato maggiore dell'aeronautica n. SMA7 relativo alla definizione, sviluppo e produzione del sistema d'arma «Modular Stand off Weapon (MSOW)» (n. 71).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 30 novembre 1989, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Kessler, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595 del codice penale, all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, (*Doc. IV, n. 79*).